



# **Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01**

---

**I reati previsti dal D.lgs. 231/2001**

## INDICE

---

<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b> .....	<b>7</b>
1.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE .....	7
1.2 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO .....	9
1.3 FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO .....	10
1.4 CONCUSSIONE .....	11
1.5 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ .....	13
1.6 CORRUZIONE .....	14
1.7 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO .....	18
<b>2. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO; INDUSTRIA E COMMERCIO; VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE</b> .....	<b>19</b>
2.1 DELITTI IN MATERIA DI: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	22
2.2 DELITTI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO .....	23
2.3 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE .....	30
<b>3. REATI SOCIETARI</b> .....	<b>41</b>
3.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI .....	42
3.2 FALSO IN PROSPETTO .....	43
3.3 IMPEDITO CONTROLLO .....	44
3.4 REATI SUL CAPITALE .....	45
3.5 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA .....	48
3.6 AGGIOTAGGIO .....	49
3.7 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI .....	50
3.8 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA .....	50
<b>4. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</b> .....	<b>53</b>
<b>5. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE</b> .....	<b>53</b>
5.1 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO .....	53
5.2 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	54
<b>6. REATI DI ABUSO DI MERCATO</b> .....	<b>54</b>
6.1 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	55
6.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO .....	56
<b>7. REATI TRANSNAZIONALI</b> .....	<b>58</b>
7.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE .....	58
7.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO .....	59
7.3 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI .....	60
7.4 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE .....	60
7.5 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE .....	61
7.6 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	61
7.7 FAVOREGGIAMENTO PERSONALE .....	62
<b>8. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</b> .....	<b>63</b>
8.1 FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA .....	64
8.2 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO .....	68
8.3 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI .....	70
8.4 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO .....	70
8.5 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE .....	71
8.6 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE .....	72
8.7 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI .....	73

8.8	DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ .....	73
8.9	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI .....	73
8.10	DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ .....	73
8.11	FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA .....	74
<b>9.</b>	<b>DELITTI CONTRO LA PERSONA COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO .....</b>	<b>75</b>
<b>10.</b>	<b>REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>78</b>
<b>11.</b>	<b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>	<b>84</b>
11.1	RICETTAZIONE .....	85
11.2	RICICLAGGIO .....	86
11.3	IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....	88
<b>12.</b>	<b>REATI IN MATERIA DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA .....</b>	<b>88</b>
12.1	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	88
<b>13.</b>	<b>REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....</b>	<b>89</b>
13.1	DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	89
<b>14.</b>	<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE .....</b>	<b>101</b>
<b>15.</b>	<b>SANZIONI .....</b>	<b>102</b>

## **PREMESSA**

Nel presente documento vengono illustrate le fattispecie di reato la cui commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, può determinare ai sensi del Decreto la responsabilità amministrativa del medesimo.

Di seguito si sintetizzano, in ordine temporale, gli interventi normativi che hanno introdotto e poi allargato il novero dei reati rilevanti ai sensi della disciplina ex D.lgs. 231 del 2001:

- Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300): i reati realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- Legge 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" (art. 6): i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis del Decreto);
- Decreto Legislativo 61/2002 recante "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" (art. 3), successivamente modificato ed integrato con la Legge 262/2005: i reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- Legge 7/2003 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno" (art. 3): i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto);
- Legge 228/2003, successivamente modificato con Legge 38/2006 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET" (art. 10): i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- Legge 62/2005 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee" e il recepimento, quindi, della normativa in materia di "market abuse" nel nostro ordinamento (artt. 187-quinquies e 195): i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies del Decreto ed art. 187-quinquies del D.lgs. 58/98 – TUF);
- Legge 7/2006 recante "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile" (art. 8): i delitti in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (aggiunto all'interno dell'art. 25-quater del Decreto);
- Legge 146/2006 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" (art. 10): i reati transnazionali<sup>1</sup>; dal disposto originario sono poi stati abrogati i commi 5 e 6 con D.lgs. 231/2007 (art. 64) relativi ai reati di

---

<sup>1</sup> Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43 del 1973); Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990); Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. n. 286 del 1998); Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.), reati ora rilevanti sia a livello “transnazionale” che se compiuti senza superare la frontiera del Paese (art. 10 della L. 146/2006);

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” che, all’art. 192, introduce il “divieto di abbandono [di rifiuti]”;
- Legge 123/2007 recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” (art. 9), successivamente modificato con Decreto Legislativo 81/2008 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (art. 300): Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto);
- Decreto Legislativo n. 231/2007 (art. 63): reati di Ricettazione (art. 648 c.p.), di Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (art. 25-octies del Decreto);
- Legge 48/2008 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” (art. 7): Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto);
- Legge n. 99 del 23 luglio 2009 recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, entrata in vigore l’8 agosto 2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2009 , n. 170; la Legge introduce nel corpo del D.lgs. 231/2001 l’art. 24 ter “Delitti di Criminalità Organizzata”<sup>2</sup>;
- Legge n.94 del 15luglio2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, entrata in vigore il 15 agosto 2009, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 136 alla Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2009 n. 176); la legge modifica l’art. 25 bis “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” ed introduce nel corpo del D.lgs. 231/2001 l’Art. 25 bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio” e l’Art. 25 novies “Delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- Legge n. 116 del 3 agosto 2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’ Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2009 n. 188 ed entrata in vigore il 15 agosto 2009; la Legge introduce nel corpo del D.lgs. 231/2001 l’Art. 25 novies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Decreto Legislativo n. 121 del 7 luglio 2011, in vigore dal 16 agosto 2011, che ha introdotto l’Art. 25-undecies (Reati ambientali) del D.lgs. 231/01;
- Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2012 n. 172 ed in vigore dal 9 agosto 2012, che ha introdotto l’Art. 25-duodecies del D.lgs. 231/01 “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”;
- Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012; la Legge

---

<sup>2</sup> si veda anche la **Legge 1 ottobre 2012, n. 172**  
*I reati previsti dal D.lgs. 231/01*

introduce nel D. Lgs. 231/01 all'art. 25 comma 3 il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" ed all'art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis il reato di "Corruzione tra privati".



## 1. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'ambito della Pubblica Amministrazione è ricompresa una vasta platea di soggetti, quali lo Stato, i Ministeri, gli Enti Pubblici in genere, i Comuni, le Regioni, le Province, gli organismi pubblici locali, l'Ufficio del Registro, l'Ufficio delle Imposte, la Banca d'Italia, la Consob, l'Unità di Informazione Finanziaria, l'Ufficio del Territorio, gli uffici del Catasto, le Camere di Commercio, etc. Inoltre, si ricorda che sono ricompresi anche gli organismi di livello internazionale quale, ad esempio, l'Unione Europea.

I risultati dell'attività di mappatura evidenziano come, nello svolgimento delle proprie mansioni, le Strutture aziendali abbiano rapporti, più o meno frequenti, con la Pubblica Amministrazione, intesa in senso lato. Ciò porta ad un aumento del rischio di corruzione, concussione e truffa in danno dello Stato, con contestuale vantaggio o interesse della Società.

Le ipotesi di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono delineate negli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo in esame.

### 1.1 INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

- Art. 24 del Decreto – ***Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche***

Le norme sono finalizzate alla repressione dei fenomeni di “frode nelle sovvenzioni”, con riferimento alle ipotesi di indebita captazione nonché di illecito utilizzo di risorse pubbliche. In particolare, si tutela sia la fase dell'istruttoria del finanziamento sia la fase successiva all'erogazione. Per quanto riguarda l'istruttoria del finanziamento, vengono posti in essere meccanismi di repressione delle condotte fraudolente, realizzate tramite l'esibizione di documentazione falsa o l'omissione di informazioni dovute (art. 316-ter c.p.), ovvero tramite la fraudolenta induzione in errore di terzi (art. 640-bis c.p.); in relazione alla fase successiva all'erogazione, vengono, invece, puniti gli abusi relativi all'impiego di finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea, per finalità diverse da quelle per la realizzazione delle quali tali contributi erano stati concessi (art. 316-bis c.p.).

Gli articoli del codice penale richiamati nella presente sezione riguardano i finanziamenti pubblici aventi per oggetto somme di denaro di provenienza pubblica (Stato, Enti Pubblici, UE).

Per finanziamenti pubblici si intendono:

- contributi: concorsi in spese per attività e iniziative finalizzate al raggiungimento di obiettivi promozionali e produttivi. Possono essere in conto capitale e/o in conto interessi: i primi sono erogazioni a fondo perduto assegnati a chi si trova in determinate condizioni; i secondi consistono nell'accollo da parte dello Stato e degli enti pubblici di parte degli interessi dovuti per operazioni di credito, talvolta dell'intero ammontare;
- sovvenzioni: attribuzioni pecuniarie a fondo perduto (i.e. senza obbligo di restituzione) aventi carattere periodico oppure una tantum;
- finanziamenti in senso stretto (ossia atti negoziali): operazioni di credito con cui lo Stato finanzia un soggetto il quale, a sua volta, si obbliga a restituire la somma erogata a medio o a lungo termine con pagamento parziale o integrale degli interessi. I finanziamenti si



caratterizzano per l'esistenza di un'obbligazione di destinazione delle somme ricevute al fine specifico preventivamente determinato, per l'esistenza di un'obbligazione di restituzione, nonché per l'esistenza di ulteriori altri oneri. Rientrano nel concetto di finanziamento anche tutti i crediti agevolati, restando invece esclusi i finanziamenti aventi rilievo esclusivamente privatistico.

Tra gli articoli richiamati, in particolare si evidenziano i seguenti.

– Art. 316-ter c.p. – ***Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato***

A. Fattispecie

Il reato d'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato punisce la condotta di chi, attraverso l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure mediante l'omissione d'informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta ad evitare frodi che, sebbene non presentino gli elementi propri del reato di truffa, determinano un danno allo Stato attraverso l'indebita percezione di prestazioni pubbliche.

Il reato si configura quando le somme ricevute a titolo di contributo, finanziamento o sovvenzione non sono dovute, ovvero non sussistono gli estremi per poter aspirare o pretendere di ottenerle; manca, dunque, la giustificazione di un pubblico interesse. Nell'ipotesi in cui le erogazioni pubbliche sono ottenute con artifici o raggiri, si configura il reato di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. (descritto al paragrafo 2.3).

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di ottenere somme destinate a soddisfare un pubblico interesse pur non avendo titolo a richiederle e ad ottenerle.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma all'atto dell'ottenimento di erogazioni pubbliche non dovute.

E. Considerazioni applicative

Il reato ha un ambito di applicazione più esteso rispetto a quello di cui all'art. 316-bis c.p. e può coinvolgere un numero maggiore di strutture e funzioni (quali ad esempio la funzione contabilità, risorse umane, etc.) che, mediante presentazione di documenti o dichiarazioni false o attestanti informazioni non rispondenti al vero od omissive, si attivino al fine di ottenere erogazioni pubbliche non dovute.

– Art. 640-bis c.p. – ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche***

A. Fattispecie

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche punisce la condotta fraudolenta consistente nella formazione e utilizzazione di falsi documenti per ottenere, a favore della Società o della clientela, finanziamenti pubblici.

B. Elemento oggettivo

I requisiti della condotta sono i medesimi richiesti per l'integrazione del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.. L'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri Enti Pubblici o della Comunità Europea: dal punto di vista oggettivo, per la sussistenza del reato, è richiesta, dunque, la presenza di artifici o raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore.

A differenza della malversazione ai danni dello Stato che mira a reprimere l'impiego illecito di contributi lecitamente ottenuti, il reato in questione è rivolto a sanzionare la percezione indebita dei contributi pubblici.

**C. Elemento soggettivo**

Il soggetto attivo deve avere coscienza della particolare natura delle erogazioni e della loro provenienza dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dalla Comunità Europea.

**D. Considerazioni applicative**

(vedi oltre, con riferimento al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.)

## **1.2 MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO**

– Art. 316-bis c.p.– **Malversazione a danno dello Stato**

**A. Fattispecie**

Il reato di malversazione consiste nell'impiego di finanziamenti erogati dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea per la realizzazione di opere e attività di pubblico interesse, per finalità diverse da quelle per le quali sono stati erogati. L'ipotesi criminosa si caratterizza per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici in modo lecito e per il loro successivo utilizzo con finalità diverse da quelle sottese all'erogazione.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a tutelare l'interesse dello Stato e degli altri Enti Pubblici affinché gli interventi economici in sostegno ad opere o attività di pubblico interesse non siano vanificati o indeboliti dall'inerzia dei beneficiari.

L'elemento materiale dell'ipotesi di reato in esame è costituito dal presupposto e dalla condotta. Il presupposto consiste nell'ottenimento, da parte dell'agente (soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione) di una sovvenzione, di un contributo o di un finanziamento erogati dallo Stato e destinati ad una finalità pubblica. La condotta consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta dalla predetta finalità, senza che assuma rilevanza la circostanza che l'attività programmata si sia comunque svolta.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di malversazione a danno dello Stato è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinate a determinate finalità d'interesse pubblico) dallo scopo prefissato. Ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

**D. Momento consumativo**

Il reato, in quanto a condotta omissiva, si consuma alla scadenza del termine entro il quale il finanziamento deve essere utilizzato.

**E. Considerazioni applicative**

*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

Il reato è configurabile, ad esempio, qualora erogazioni pubbliche ricevute con un vincolo di destinazione (ad esempio, al fine di provvedere ad assunzioni agevolate di personale o ad attività di formazione del personale o di ausiliari), vengano indebitamente destinate ad altro fine (ad esempio, per ristrutturazioni di immobili o per l'adeguamento della sicurezza).

### **1.3 FRODE INFORMATICA AI DANNI DELLO STATO**

– Art. 640-ter c.p. – ***Frode Informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico***

#### **A. Fattispecie**

L'art. 640-ter c.p. punisce la condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, procura per sé o per un terzo un ingiusto profitto con danno altrui.

La fattispecie di reato in esame è, pertanto, diretta a reprimere l'illecito arricchimento conseguito attraverso l'impiego fraudolento di un sistema informatico. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001, la fattispecie di frode informatica assume rilievo soltanto nel caso in cui l'alterazione del sistema informatico o telematico o dei dati in essi contenuti sia perpetrata ai danni dello Stato o di un altro Ente Pubblico.

#### **B. Elemento oggettivo**

Lo scopo della norma non è solo la tutela del patrimonio del danneggiato, ma anche la tutela del regolare funzionamento dei sistemi informatici e telematici e della riservatezza che ne deve accompagnare l'impiego.

La dottrina dominante ha elaborato tre tipi di condotta relativi al reato di frode informatica:

- (i) alterazione o immissione di dati;
- (ii) alterazione del *software* finalizzata alla frode;
- (iii) alterazione delle informazioni.

Conseguentemente, ai fini di cui all'art. 24 del Decreto in esame, è ricompreso nel reato di «Frode informatica in danno dello Stato»:

- qualsiasi alterazione del funzionamento di un sistema informatico procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la Pubblica Amministrazione;
- qualsiasi intervento (in qualunque modo eseguito), senza averne il diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti procurando in tal modo alla Società un ingiusto profitto con danno verso la Pubblica Amministrazione.

Per sistema informatico s'intende l'hardware (insieme degli elementi costituenti l'unità centrale di elaborazione) e il software (insieme dei programmi che permettono all'elaboratore centrale di effettuare operazioni), nonché gli altri elementi di arricchimento delle funzionalità e delle utilità di sistema (stampanti, video, scanner, tastiere) che permettono l'attività di elaborazione automatica di dati ed il trattamento automatico delle informazioni. Per sistema telematico deve intendersi, invece, l'insieme di oggetti, collegati fra loro, che sfrutta principi e tecnologie legati al computer e alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale (ad esempio, costituisce un sistema telematico un computer collegato alla rete telefonica tramite modem).

È controversa la possibilità di considerare ricompresa nell'ambito di applicazione della norma in esame la semplice intrusione in un sistema informatico protetto; al riguardo, appare opportuno rilevare che la recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cassazione Pen. 4 ottobre 1999, n. 3065) ritiene che una simile condotta rientri nella fattispecie di cui all'art. 615-ter c.p., ("accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico") e non in quella di frode informatica ex art. 640-ter c.p.

La pena è aggravata nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con l'abuso della qualità di operatore del sistema fraudolentemente manomesso o violato. Per l'integrazione di tale circostanza aggravante non rileva un'astratta qualifica del soggetto attivo, ma la legittimazione per motivi di prestazione d'opera.

#### C. Elemento soggettivo

Il dolo, secondo parte della giurisprudenza, è generico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione di ottenere un profitto ingiusto e un danno altrui, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare.

#### D. Momento consumativo

Il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto.

#### E. Considerazioni applicative

La frode informatica non è configurabile qualora, attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o supporti informatici, vengano trasmessi a Pubbliche Amministrazioni, ad Enti Pubblici o ad Autorità di Vigilanza informazioni non veritiere (ad esempio, nel caso di trasmissione via *mail* o tramite *floppy disk* di *file* contenenti dati falsi). Possono, invece, sussistere gli estremi del reato in esame nelle ipotesi in cui i supporti informatici vengono in qualunque modo manipolati, ovvero, ad esempio, nel caso in cui, essendo ormai scaduto il termine per l'invio di determinati dati alle Autorità di Vigilanza, il sistema venga alterato in modo tale da far emergere che la trasmissione dei dati sia, invece, avvenuta nel termine prescritto.

## **1.4 CONCUSSIONE**

– Art. 317 c.p. – **ConcuSSIONE**

#### A. Fattispecie

L'art 317 c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

#### B. Elemento oggettivo

La norma in esame tutela i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché il principio della libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale. L'abuso di qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, ma egli fa valere la sua qualità di incaricato di pubblico servizio per conseguire il suo scopo illecito. L'abuso di potere si realizza tutte le volte che i poteri sono esercitati fuori

dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte;

- la costrizione o l'induzione. La costrizione è intesa come minaccia di un male o di violenza fisica, mentre l'induzione comprende ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione avente come risultato la tenuta di una determinata condotta da parte della vittima. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno, sia nella forma degli artifici o raggiri, sia nella forma della semplice menzogna. (In dottrina si dibatte in merito all'opportunità di includere nella struttura della concussione anche il c.d. "*metus publicae potestatis*", ossia la consapevolezza nel soggetto passivo del carattere "indebito" della conseguente dazione o promessa e la sua consapevole soggezione).
- la promessa o dazione di denaro o di altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo. La promessa è l'impegno ad eseguire una prestazione futura, mentre nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. Si precisa come al concetto di "utilità" sia riconducibile qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i "favori sessuali").

Il reato di concussione è un reato proprio e, specularmente a quanto previsto per la corruzione, tra i soggetti attivi è stato inserito l'incaricato di pubblico servizio, in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 26 aprile 1990, n. 86. La giurisprudenza ha, inoltre, precisato che il reato di concussione può anche essere commesso mediante l'intermediazione di un terzo. In tal caso occorre che il soggetto attivo privato non apporti un'iniziativa propria, ma si presenti come *nuncius* del pubblico ufficiale che deve essere individuato, anche se non nominativamente: la vittima deve, infatti, essere consapevole che il denaro od altra utilità è effettivamente voluto dal pubblico ufficiale, attraverso l'intermediazione del privato fattosi portatore delle richieste del funzionario.

Si è, inoltre, rilevato come, con riferimento a taluni settori della Pubblica Amministrazione permeati da una illegalità diffusa, la concussione risulti agevolata, in quanto attivata facendo riferimento ad una sorta di convenzione tacita ma generalmente riconosciuta ("concussione ambientale").

#### C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, costringendo o inducendo altri all'indebito. Il dolo, dovendo investire tutti gli elementi del reato, esige anche la conoscenza del carattere indebito della dazione o promessa, cosicché se l'agente in buona fede ritiene che questa gli sia dovuta, il dolo è escluso, salva la sua responsabilità per altri eventuali reati ravvisabili nel fatto.

#### D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente ad integrare gli estremi del reato di concussione, costituendo il pagamento dell'indebito un *post factum* che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluenza sul già avvenuto perfezionamento del reato.

#### E. Considerazioni applicative

Merita considerare la difficoltà di distinzione e la possibile interconnessione / ambivalenza tra il reato di concussione e i reati di corruzione (v. oltre); da ciò consegue la necessità di particolare

attenzione da parte dell'impresa, soprattutto qualora vi sia il rischio di forme di concussione ambientale o di conseguimento di indebiti vantaggi da parte del soggetto passivo della concussione.

Poiché il reato in esame si caratterizza come "proprio", nel senso che il soggetto attivo deve necessariamente rivestire una delle qualifiche soggettive richiamate dalla fattispecie, lo stesso è configurabile nel settore societario, nelle sole ipotesi in cui la società assuma ruoli di incaricato di pubblico servizio (ad esempio, nell'ambito del servizio di gestione tesoreria, svolto in favore di enti locali).

## **1.5 INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ**

– Art. 319-*quater* c.p. – **Induzione indebita a dare o promettere utilità**

### **A. Fattispecie**

L'art 319-*quater* c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico ufficio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

La norma punisce inoltre la società cui appartiene il soggetto apicale ovvero il soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza dello stesso che, assecondando il comportamento induttivo del funzionario pubblico, perfeziona la dazione dell'indebito.

### **B. Elemento oggettivo**

La norma in esame tutela i principi di buon andamento e di imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché il principio della libertà di autodeterminazione del privato.

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono:

- l'abuso di qualità o di potere da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio. L'abuso di qualità ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto non rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, ma egli fa valere il suo ufficio per conseguire il suo scopo illecito. L'abuso di potere si realizza tutte le volte che i poteri sono esercitati fuori dei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio o senza le forme prescritte;
- l'induzione, intesa come ogni attività di persuasione, convinzione o suggestione avente come risultato la tenuta di una determinata condotta da parte della vittima. Secondo parte della dottrina, l'induzione comprende anche l'inganno, sia nella forma degli artifici o raggiri, sia nella forma della semplice menzogna. (In dottrina si dibatte in merito all'opportunità di includere nella struttura dell'induzione anche il c.d. "*metus publicae potestatis*", ossia la consapevolezza nel soggetto passivo del carattere "indebito" della conseguente dazione o promessa e la sua consapevole soggezione);
- la promessa o dazione di denaro o di altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo. La promessa è l'impegno ad eseguire una prestazione futura, mentre nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità, si faccia regalare da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. Si precisa come al concetto di "utilità" sia riconducibile qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i "favori sessuali").

C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di abusare della qualità o dei poteri connessi con la pubblica funzione, inducendo altri all'indebitato. Il dolo, dovendo investire tutti gli elementi del reato, esige anche la conoscenza del carattere indebitato della dazione o promessa, cosicché se l'agente in buona fede ritiene che questa gli sia dovuta, il dolo è escluso, salva la sua responsabilità per altri eventuali reati ravvisabili nel fatto.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui ha luogo la dazione o la promessa. La semplice promessa di pagamento è, pertanto, sufficiente ad integrare gli estremi del reato, costituendo il pagamento dell'indebitato un *post factum* che serve solo alla realizzazione dell'illecito profitto, ma che è ininfluenza sul già avvenuto perfezionamento del reato.

E. Considerazioni applicative

Il reato ha un ambito di applicazione più esteso rispetto alla concussione per costrizione (art. 317 c.p.); infatti, può coinvolgere un numero ampio di strutture e funzioni della società che, nell'ambito delle proprie attività, potrebbero intrattenere rapporti con funzionari pubblici e assecondarne l'eventuale comportamento induttivo perfezionando la dazione dell'indebitato.

Inoltre, lo stesso è configurabile nel settore societario, nelle ipotesi in cui la società assuma ruoli di incaricato di pubblico servizio (ad esempio, nell'ambito del servizio di gestione tesoreria svolto in favore di enti locali).

## 1.6 CORRUZIONE

– Art. 25 del Decreto – **“Corruzione” (artt.318, 319, 319-ter,320, 321, 322, 322-bis c.p.)**

Nel reato di corruzione vi è un abuso di funzione e un illecito profitto e le parti coinvolte si trovano in condizione di parità:

- il privato dà o promette e, con tale condotta, consegue un vantaggio illecito a danno della Pubblica Amministrazione;
- l'incaricato di pubblico servizio si fa corrompere, accettando la promessa o la dazione di denaro o altra utilità.

L'oggetto della corruzione può essere costituito sia da un atto contrario ai doveri d'ufficio (c.d. corruzione propria), che da un atto d'ufficio (c.d. impropria). Si distingue, altresì, il caso in cui il fatto di corruzione si riferisca ad un atto che l'incaricato di un pubblico servizio deve ancora compiere (c.d. antecedente) dal caso in cui si riferisca ad un atto che il funzionario ha già compiuto (c.d. susseguente).

I reati dall'art. 25 del Decreto sono descritti di seguito.

– Art. 318 c.p.– **Corruzione per l'esercizio della funzione**

A. Fattispecie

Il reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. punisce la condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

**B. Elemento oggettivo**

La norma intende tutelare i principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività dell'Amministrazione, indicati nell'art. 97, comma 1, Costituzione.

L'art. 318 c.p. configura un reato a concorso necessario, in quanto richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti. Si tratta, dunque, di un reato plurisoggettivo e, più in particolare, di un reato bilaterale.

La dottrina e la giurisprudenza individuano l'essenza della corruzione nel libero accordo tra il pubblico funzionario ed il privato, i quali si pongono in un rapporto di parità. Tale elemento distingue, pertanto, la corruzione dalla concussione che è contraddistinta, invece, dalla superiorità del funzionario, il quale strumentalizza la propria autorità e il proprio potere per coartare la volontà del privato.

Gli elementi essenziali costitutivi di questo reato sono:

- l'esercizio delle funzioni o dei poteri da parte del pubblico ufficiale. L'esercizio delle funzioni ricorre quando gli atti compiuti dal soggetto rientrano nella sfera della sua competenza funzionale o territoriale, comprendendo, quindi, ogni comportamento attinente al suo ufficio. L'esercizio dei poteri si realizza tutte le volte che i poteri sono esercitati nei casi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle istruzioni di servizio;
- la promessa o dazione di denaro o di altra utilità al soggetto attivo o ad un terzo. La promessa è l'impegno ad eseguire una prestazione futura, mentre nel concetto di dazione rientra anche la ritenzione, ravvisabile, ad esempio, nel caso del pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, ottenga in regalo da un privato un oggetto che gli era stato consegnato semplicemente in visione o in prova. Si precisa come al concetto di "utilità" sia riconducibile qualsiasi cosa che rappresenti un vantaggio materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale oggettivamente apprezzabile per la persona (pertanto anche i "favori sessuali").

**C. Elemento soggettivo**

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del pubblico ufficiale di ricevere, per sé o per un terzo (ovviamente non la Pubblica Amministrazione), denaro o altra utilità, o la mera promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, comprendendone la finalità e la valenza.

Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti: la sussistenza di circostanze soggettive che escludono la responsabilità di uno dei due soggetti, non implica, ovviamente, il venir meno della responsabilità dell'altro soggetto.

**D. Momento consumativo**

Il reato si consuma nel momento in cui il pubblico ufficiale riceve e accetta denaro o altra utilità indebita, oppure semplicemente nel momento in cui il pubblico ufficiale accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità del reato è sufficiente che vi sia stata ricezione di denaro o di altra utilità indebita o accettazione della relativa promessa, mentre è irrilevante l'effettivo compimento di un atto relativo all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- Art. 319 c.p. – **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**



A. Fattispecie

La norma punisce il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

B. Elemento oggettivo

La norma tutela i principi di buon andamento e di imparzialità dell'attività dell'Amministrazione, indicati nell'art. 97, comma 1, della Costituzione. Il pregiudizio insito nel delitto in esame è maggiore di quello che si verifica nella corruzione impropria, in quanto il fatto del funzionario non solo getta il discredito sull'Ente Pubblico, ma ne turba il funzionamento, concretizzandosi in atti che, nell'interesse dell'ente medesimo, non dovevano essere compiuti.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di ricevere, per sé o per un terzo, una dazione o promessa di denaro o altra utilità, al fine di omettere o ritardare un atto di ufficio o per compiere un atto contrario ai doveri di ufficio.

D. Considerazioni applicative

Tanto il reato in esame, quanto quello di cui all'art. 318 del c.p., presentano una vasta applicabilità al mondo societario. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi d'ispezioni da parte della Consob o della Banca d'Italia: gli esponenti aziendali della società potrebbero, infatti, (anche tramite consulenti/legali/fornitori esterni) dare o promettere denaro o altra utilità ai funzionari pubblici, al fine di indurre gli stessi al buon esito degli adempimenti, delle verifiche e dei controlli, ove ne manchino i presupposti (corruzione propria) o attraverso procedure più rapide e semplificate rispetto alla prassi o contrarie ai doveri d'ufficio (corruzione impropria).

– Art. 319-ter c.p. – **Corruzione in atti giudiziari**

A. Fattispecie

La norma prevede l'aumento della pena nel caso di corruzione commessa al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, con le aggravanti nei casi in cui dal fatto derivi l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione o all'ergastolo.

B. Elemento oggettivo

La norma mira a tutelare l'autonomia, la correttezza, l'imparzialità ed ogni altro principio che deve supportare l'attività giudiziaria.

C. Elemento soggettivo

La norma in esame introduce un autonomo reato di corruzione, che si caratterizza rispetto a quelli precedentemente esaminati sotto il profilo del dolo specifico.

D. Considerazioni applicative

L'occasione di reato potrebbe concretizzarsi in ogni ipotesi di contenzioso giudiziario riguardante o connesso all'attività aziendale nel quale si inseriscano fattispecie di corruzione per atto d'ufficio o di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio. Costituisce, inoltre, reato di corruzione in atti giudiziari l'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari.

Le possibili funzioni interessate sono quelle che possano decidere il ricorso alle vie giudiziarie e/o sostenere la gestione del contenzioso, con particolare riguardo alle aree o ai soggetti che possono avere rapporti, diretti o indiretti, con gli Organi giudiziari.

La Società risponde del reato in esame, congiuntamente alla persona fisica autrice materiale del fatto, qualora decida di corrompere il giudice incaricato del processo, al fine di conseguire un risultato favorevole o ridurre il danno patrimoniale. Analoga situazione può, altresì, verificarsi nel caso in cui la corruzione venga posta in essere per ottenere, al fine di preservare l'immagine della Società, il proscioglimento, nell'ambito di un processo penale, dei propri amministratori imputati per ipotesi di *mala gestio*.

– Art. 320 c.p. – **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Tale norma estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ad ogni incaricato di un pubblico servizio. In tali casi è prevista la riduzione delle pene, in misura non superiore ad un terzo.

– Art. 322 c.p. – **Istigazione alla corruzione**

A. Fattispecie

La norma in esame punisce la condotta di chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri.

La norma punisce altresì il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

B. Elemento oggettivo

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è l'interesse concernente il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica Amministrazione.

La condotta consiste nell'offrire o promettere a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per indurlo a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non venga accettata.

Il reato, previsto al terzo e quarto comma dell'art. 322, rileva solo se commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà, sia di corrompere il pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero di indurlo ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri, sia, da parte del funzionario pubblico, di sollecitare la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.

D. Momento consumativo

Il delitto di istigazione alla corruzione è reato di mera condotta per la cui consumazione è sufficiente l'offerta o la promessa dell'utilità oppure con la sollecitazione della promessa o dazione, mentre è assolutamente irrilevante il verificarsi o meno del fine a cui è preordinata l'istigazione.

– Art. 322-bis c.p. – ***Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri***

La norma, introdotta dall'art. 3, comma 1, della legge 29 settembre 2000, n. 300, estende taluni delitti contro la Pubblica Amministrazione anche a soggetti che, pur non rientrando nella sfera dell'Amministrazione italiana, sono ad essa collegati in virtù della loro posizione nell'ambito della Comunità Europea o in altri Stati membri dell'Unione europea o in virtù di collegamenti internazionali. Rientrano fra i soggetti richiamati, i funzionari, gli agenti o i membri degli organismi delle Comunità europee (Commissione, Parlamento, Corte di Giustizia, Corte dei Conti) o di enti costituiti sulla base dei relativi Trattati, ovvero le persone comandate dagli Stati membri (o che in tali Stati svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio) o da qualsiasi ente costituito presso le Comunità europee o le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

## **1.7 TRUFFA IN DANNO DELLO STATO**

– Articolo 24 del Decreto – ***“Truffa in danno dello Stato” (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

### **A. Fattispecie**

Tale reato punisce la condotta di chi, attraverso artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se stesso oppure ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico. La fattispecie criminosa rilevante per le finalità di cui al Decreto è solamente la truffa aggravata, perpetrata a danno dello Stato o di altro ente pubblico da parte della Società che agisce in qualità di agente della truffa.

### **B. Elemento oggettivo**

I beni giuridici tutelati dalla presente norma incriminatrice sono il patrimonio e la libertà del consenso nei negozi patrimoniali.

Il delitto di truffa consta di quattro elementi:

- una particolare condotta fraudolenta posta in essere dall'agente e consistente in artifici o raggiri. Gli artifici sono riconducibili all'idea di della “messa in scena”, dell’“alterazione della realtà”, ovvero sia di una situazione apparente che non trova riscontro nei fatti; i raggiri possono configurarsi come un “discorso o ragionamento” destinato a creare un falso convincimento, ossia un “avvolgimento ingegnoso di parole” che, al contrario dell'artificio, non lascia segno di caratterizzazione oggettiva, operando soltanto sulla psiche del soggetto ingannato. Gli artifici ed i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere;

- l'induzione in errore della vittima come conseguenza degli artifici o raggiri: ai fini della sussistenza del reato non è sufficiente che l'agente abbia posto in essere artifici o raggiri atti a causare l'induzione in errore della vittima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conseguenza dell'azione criminosa svolta;
- il compimento da parte della vittima di un atto di disposizione patrimoniale a seguito della induzione in errore;
- un danno patrimoniale subito dalla vittima con conseguente ingiusto profitto per l'agente. Nel delitto di truffa, mentre il requisito del profitto ingiusto può comprendere qualsiasi utilità, incremento o vantaggio patrimoniale, anche a carattere non strettamente economico, l'elemento del danno deve avere necessariamente contenuto patrimoniale ed economico e può acquistare rilevanza sia sotto il profilo del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante.

### C. Elemento soggettivo

L'elemento psicologico nel delitto di truffa è rappresentato dal dolo generico – diretto o indiretto, precedente o concomitante con l'azione esecutiva, mai susseguente alla stessa – avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato e consistente nella coscienza e volontà di falsare il processo volitivo del soggetto passivo e di determinarlo alla stipulazione del negozio in virtù dell'errore in lui generato mediante artifici o raggiri.

### D. Momento consumativo

La truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con altrui danno, anche se tale profitto non corrisponde *in toto* alla previsione o alla finalità dell'agente.

Si realizza la figura della truffa tentata e non quella della truffa consumata nell'ipotesi in cui all'assunzione da parte del soggetto passivo di una semplice obbligazione, non segue l'adempimento ed il relativo acquisto della disponibilità della cosa da parte dell'agente.

### E. Considerazioni applicative

Tale reato è configurabile, ad esempio, nelle ipotesi in cui la società utilizzi artifici o raggiri nella contrattazione con la Pubblica Amministrazione e/o nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto per l'aggiudicazione di servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione (ad esempio alterando la documentazione da presentare ai fini della conclusione di contratti con gli enti pubblici o ai fini della partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica, ovvero omettendo di presentare parte della documentazione necessaria). Nell'ipotesi di truffa contrattuale, il reato è configurabile non solo nella fase di conclusione del contratto, ma anche in quella dell'esecuzione, allorché la società, nel contesto di un rapporto lecito, induca in errore la Pubblica Amministrazione con artifici e raggiri, conseguendo un ingiusto profitto con altrui danno (ad esempio nella fase di rendicontazione delle attività).

## **2. REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO; INDUSTRIA E COMMERCIO; VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE**

L'art. 15, paragrafo 7, della Legge n. 99/2009 introduce come reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. n. 231/2001 i delitti in materia di: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; industria e commercio; violazione dei diritti d'autore.

La nuova normativa prevede infatti:

“Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) all’articolo 25-bis:**

1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;

4) la rubrica è sostituita dalla seguente:

**«Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;**

b) dopo l’articolo 25-bis è inserito il seguente:

**«Art. 25-bis.1 - (Delitti contro l’industria e il commercio).** – In relazione alla commissione dei delitti contro l’industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 513,515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514 la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2»;

c) dopo l’articolo 25-octies è inserito il seguente:

**«Art. 25-novies. - (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore).** – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171- septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.

L’art 15 paragrafo 7 della legge 99/2009 presenta quindi tre diverse famiglie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Al punto a) viene modificato l’art. 25 bis del decreto legislativo 231/01 (sanzione pecuniaria che varia a seconda dei reati fino ad un massimo di ottocento quote) in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni ( art. 473 c.p.) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Al punto b) viene introdotto l’art. 25 bis 1. del decreto legislativo 231/01 (sanzione pecuniaria fino ad un massimo di ottocento quote e per 513-bis e 514 anche sanzioni interdittive di cui all’art 9 comma 2) che prevede come nuovi reati presupposto i **delitti contro l’industria e il commercio:**

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio** (art. 513 c.p.)
- **Frode nell'esercizio del commercio** ( art. 515 c.p.)
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine** (art. 516 c.p.)
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci** (art. 517 c.p.)
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale** (art. 517-ter c.p.)
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari** (art. 517-quater c.p.)
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza.** (art. 513-bis. c.p.)
- **Frodi contro le industrie nazionali** (art. 514 c.p.)

Al punto c) viene introdotto l'art. 25 novies del decreto legislativo 231/01 (sanzioni pecuniarie fino a cinquecento quote e sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 non superiore ad un anno) che prevede come nuovi reati presupposto i delitti in materia di violazione dei diritti d'autore:

- **messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa** (art. 171 comma 1 lett. A bis Legge 22 Aprile 1941);
- **reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione** (art. 171 comma 3 Legge 22 Aprile 1941);
- **abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori** (art. 171- bis comma 1 Legge 22 Aprile 1941);
- **riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati** (art. 171 bis comma 2 Legge 22 Aprile 1941);
- **abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa** (art. 171 ter Legge 22 Aprile 1941);
- **mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione** (art. 171 septies Legge 22 Aprile 1941);

- **fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge 22 Aprile 1941)**

## 2.1 DELITTI IN MATERIA DI: FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

- Art. 25-bis del Decreto – ***Delitti in materia di: Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento***

Gli articoli del codice penale richiamati dall'art. 25-bis sono i seguenti:

- art. 453 – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
- art. 454 – Alterazione di monete;
- art. 455 – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
- art. 457 – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
- art. 459 – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
- art. 464 – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
- art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
- art. 461 – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
- Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”;
- Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”

### A. Fattispecie

Le condotte relative agli articoli sopra esposti possono essere distinte in:

- contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e, quindi, ledere gli interessi tutelati dalla norma;
- alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso;
- introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati:
  - l'introduzione consiste nel far giungere nel territorio dello Stato valori altrove contraffatti;
  - la detenzione rappresenta la disposizione, a qualsiasi titolo, anche momentaneamente, dei valori contraffatti o alterati;
  - la spendita e la messa in circolazione, invece, consistono rispettivamente nell'utilizzare come mezzo di pagamento o nel far uscire dalla propria sfera di custodia, a qualsiasi titolo, i valori contraffatti o alterati;

- acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione:
  - l'acquisto rappresenta una vera e propria compravendita di valori;
  - la ricezione, invece, è rappresentata dal semplice rendersi destinatari dei predetti valori per effetto di un trasferimento differente dalla compravendita. Ai fini della sussistenza del reato, è necessario che il soggetto agisca con la precisa finalità di mettere in circolazione i valori contraffatti o alterati.

Per valori si intendono: monete, valori di bollo, carte filigranate, carte e cedole al portatore emessi dai Governi (ossia banconote, biglietti dello Stato, carte al portatore) e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali (sono tali ad esempio le marche assicurative, i francobolli di Stati esteri, le cartoline, i biglietti postali, i bollettini e i francobolli per pacchi emessi dallo Stato e i francobolli emessi da altri enti pubblici o privati per concessione dello Stato).

La rilevazione è finalizzata ad individuare le eventuali condotte che mettono in pericolo la certezza e l'affidabilità del traffico monetario (c.d. "reati di falso"); tali condotte delittuose sono indicate nell'art. 453 c.p., mentre i successivi articoli citati prevedono ipotesi analoghe con alcune specifiche peculiarità.

#### B. Elemento oggettivo

Le norme sopra richiamate sono finalizzate a tutelare la fede pubblica, ossia l'affidamento sociale nella genuinità e nell'integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico.

#### C. Elemento soggettivo

Secondo parte della dottrina, nei delitti di falso a costituire il dolo non è sufficiente la consapevole volontà di compiere le condotte sopra delineate, ma è necessario che il soggetto si renda conto di nuocere ad altri, con la conseguenza che il dolo è escluso nell'ipotesi in cui il soggetto erroneamente creda che il suo falso sia innocuo.

#### D. Momento consumativo

I reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo sono, generalmente, reati di pericolo; pertanto, il falso si consuma al semplice verificarsi del pericolo di lesione di un interesse economico o extraeconomico.

#### E. Considerazioni applicative

Mentre, da un punto di vista pratico, appaiono difficilmente configurabili ipotesi in cui possa ravvisarsi la responsabilità della società nei reati di falsificazione o alterazione di monete o contraffazione di carta filigranata, risultano pienamente ipotizzabili i reati di spendita – eventualmente in buona fede – di monete falsificate, nel caso in cui non siano adottati i presidi previsti dalla legge per il ritiro dalla circolazione delle monete false comunque pervenute nella disponibilità della società.

## **2.2 DELITTI IN MATERIA DI INDUSTRIA E COMMERCIO**

- Art. 25-bis -1 del Decreto – ***Delitti in materia di industria e commercio***

Con l'articolo in esame vengono introdotti quali reati presupposto i delitti in materia di industria e commercio:



- art. 513 c.p. “Turbata libertà dell'industria o del commercio”;

*Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

A. Fattispecie

Soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona che agisca adoperando “violenza sulla cosa” o utilizzi “mezzi fraudolenti” per impedire o turbare l’esercizio dell’industria o di un commercio.

La norma incriminatrice presuppone come condotte rilevanti:

- “violenza sulle cose” individuata allorché la cosa è danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione. Il legislatore usa il termine generico ‘cosa’ con il quale si intende far riferimento a qualsiasi bene materiale mobile o immobile esclusi beni immateriali;
- “mezzo fraudolento” che si concretizza in qualsiasi artificio – inteso come il far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà - e raggiro – inteso come qualsiasi discorso o ragionamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima - capace di trarre in inganno il soggetto passivo del reato.

Alla luce di quanto affermato il reato si integra solo nel caso in cui ci sia un nesso teleologico tra i mezzi fraudolenti e la turbativa del commercio e dell’industria, pertanto, sia la violenza sulla cosa che il raggiro devono essere idonei a turbare o impedire l’altrui attività commerciale.

Si tratta di un reato comune caratterizzato da dolo specifico, dal momento che non è sufficiente che il soggetto abbia volontariamente fatto uso di violenza sulle cose o di un mezzo fraudolento ed abbia avuto la consapevolezza di mettere in pericolo il normale esercizio di un’attività industriale o commerciale, ma è necessario che l’autore abbia agito con il fine di cagionare l’impedimento o il turbamento di detto esercizio.

La norma, pur essendo rivolta alla tutela dell’ordine economico, intende garantire – come dimostrato dalla punibilità a querela della persona offesa – il diritto individuale al libero svolgimento della stessa attività da turbative o impedimenti.

Si precisa, infine, anche in relazione alle descrizioni dei successivi reati, che la definizione di “attività commerciale”, da un punto di vista giuridico, è molto più ampia della definizione “comune” o di tipo economico, che tende ad individuare un’attività commerciale solo ove sia svolta un’attività di intermediazione nella circolazione di beni o servizi; infatti la definizione giuridica contenuta nell’articolo 2195 del codice civile comprende anche le attività volte alla produzione (e non solo all’intermediazione) di beni e servizi. “L’attività industriale” va intesa in senso molto ampio, tanto da ricomprendervi ogni tipo di attività volta alla produzione di beni o servizi, con l’unica esclusione di quella di tipo agricolo (per esempio, infatti, oltre a quelle di tipo estrattivo o manifatturiero, sono considerate commerciali le imprese che organizzano attività di formazione, spettacoli rivolti al pubblico, servizi turistico-alberghieri, ecc.)

- art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”

*Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.*

**A. Fattispecie**

Scopo precipuo della norma è di tutelare la libertà dell'industria e del commercio, nonché di colpire le associazioni criminali che tipicamente operano in modo da lederla.

Soggetto attivo può essere solo chi svolge una attività commerciale o produttiva. Sul punto si rileva che è sufficiente lo svolgimento di un attività commerciale o produttiva di fatto.

Il reato per alcuni è visto come reato di pericolo – dovendo la violenza o minaccia soltanto essere diretta a scoraggiare la concorrenza altrui – per altri è invece di danno; da ciò ne consegue che per i primi l'elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico essendo necessario il fine di eliminare o scoraggiare la concorrenza altrui, mentre i secondi ravvisano il dolo generico essendo sufficiente agire con la coscienza e volontà dell'atto di concorrenza compiuto con violenza e minaccia. Sul punto si rileva che:

- la violenza – deve essere intesa come impiego di energia fisica sulla persona o sulla cosa,
- la minaccia – consiste nella prospettazione di un male ingiusto e futuro, il cui verificarsi dipende dalla volontà del minacciante.

La natura di reato complesso del delitto in parola consente l'assorbimento in esso di altri reati come la violenza e la minaccia; tuttavia non può essere consentito l'assorbimento in esso del reato di tentata estorsione, in base all'art. 15 del c.p.

Le due norme oltre ad avere una collocazione sistematica diversa sono poste a tutela di beni giuridici differenti. L'art 513 bis c.p. è, infatti, collocato tra i delitti a tutela dell'industria e del commercio, presupponendo una condotta dell'agente volta a scoraggiare mediante violenza e minaccia l'altrui concorrenza, e ha come scopo la tutela dell'ordine economico e quindi il normale svolgimento delle attività produttive, mentre la norma di cui all'art 629 c.p. tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati è pienamente configurabile il concorso

– art. 514 c.p. "Frodi contro le industrie nazionali";

*1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a L. 1 milione.*

*2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.*

– art. 515 c.p. "Frode nell'esercizio del commercio"

*Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.*

**A. Fattispecie**

La descrizione della condotta con la locuzione “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico” esige l’esistenza di una attività organizzata (più o meno complessa) di distribuzione. Per attività di distribuzione può intendersi quella che svolge una funzione di collegamento fra produttore e consumatore, consentendo a quest’ultimo di avere a disposizione per l’acquisto tutti i beni di cui ha bisogno.

La fattispecie, rivolta a garantire la pubblica fiducia nei rapporti commerciali, rappresenta, insieme alla truffa (art. 640 c.p.), il fondamento della tutela penale della buona fede negoziale.

Il bene giuridico tutelato consiste nella garanzia degli interessi di tutti i protagonisti del mercato, beneficiandone sia la generalità dei consumatori (sotto il profilo dell’affidamento negoziale) sia i produttori ed i commercianti (con riguardo al leale e corretto svolgimento del mercato in termini concorrenziali) in ciò palesandosi la pubblica funzione dello Stato di assicurare l’onesto svolgimento del commercio.

È un reato proprio poiché il soggetto attivo può essere solo chi “svolge un’attività commerciale o eserciti uno spaccio aperto al pubblico”.

La condotta consiste nel consegnare all’acquirente una cosa mobile non conforme a quella voluta. Nell’uso del termine “consegnare” si deduce che il legislatore non abbia voluto fare riferimento solamente alla compravendita ma qualsiasi contratto che comporti la dazione di una cosa mobile da un soggetto a un altro. La consumazione avviene nel momento in cui la merce viene consegnata all’acquirente.

In riferimento alla “cosa mobile”, in questo caso il concetto deve essere interpretato restrittivamente: essa consiste in tutti i beni materiali, ad esclusione del denaro e dei diritti su beni immateriali, nonché delle prestazioni personali e meccaniche. La non conformità tra il pattuito e il consegnato può consistere in diversità di genere o specie, di origine, di provenienza, di qualità. L’elemento soggettivo è caratterizzato da dolo generico ovvero la coscienza e volontà di consegnare una cosa diversa da quella dovuta.

– art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti un commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a L. 2 milioni.*

#### A. Fattispecie

Il reato della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine è inserito dal legislatore penale nel libro II (delitti in particolare), titolo VIII (delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio), Capo II ( delitti contro l’industria e il commercio) del codice penale.

Il bene giuridico tutelato consiste – come già visto negli articoli precedenti – sia nell’interesse pubblico a preservare il commercio dalle frodi e nella salvaguardia dell’ordine economico sia nella tutela dell’interesse comune alla buona fede, alla lealtà e correttezza nelle contrattazioni commerciali.

La condotta tipica si esplica alternativamente nella vendita delle sostanze alimentari oppure nella messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Le sostanze alimentari sono tutte quelle destinate all’alimentazione umana, siano anche di consumo voluttuario o costituiscano un completamento dell’alimentazione. Si osserva, inoltre, che le sostanze non genuine sono quelle contraffatte o alterate, ossia quelle prodotte con sostanze

diverse da quelle di norma utilizzate oppure quelle modificate nella loro composizione chimica o nelle proprie caratteristiche strutturali.

L'elemento soggettivo è il dolo generico come consapevolezza di fare commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine.

È un reato comune, permanente, avente natura di pericolo e di mera condotta, nonché a forma libera, in quanto può essere realizzato con qualsiasi azione idonea al raggiungimento dello scopo. Il delitto si consuma nel momento stesso in cui le cose sono poste in vendita o altrimenti poste in commercio.

– art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”

*Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.*

A. Fattispecie

Il reato della vendita di prodotti industriali con segni mendaci è inserito dal legislatore a chiusura del Capo II (delitti contro l'industria e il commercio), titolo VIII (delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), libro II (delitti in particolare del codice penale).

Assume rilevanza come condotta, oltre all'impiego di marchi mendaci, anche quello di nomi o segni distintivi idonei ad ingannare i consumatori su alcune caratteristiche particolarmente importanti (provenienza o qualità dell'opera o del prodotto) nella formazione del loro (parte debole) consenso.

Il delitto deve ritenersi un reato di pericolo poiché mira a prevenire e reprimere il pericolo di frodi. È un reato astrattamente comune i cui soggetti attivi tipici sono però l'imprenditore o i suoi collaboratori a titolo autonomo – se agiscono di loro esclusiva iniziativa nel commetterlo – o in concorso con l'imprenditore stesso.

Si tratta di una fattispecie sussidiaria e di chiusura che trova la sua applicazione solo ed esclusivamente nel momento in cui non possono essere applicati i più gravi delitti di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni), 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 514 c.p. (frodi contro le industrie nazionali).

Bene giuridico protetto è la tutela e la correttezza commerciale anche se in via indiretta viene tutelato il marchio.

Il dolo è generico e consiste nel commercializzare opere o prodotti che si sa essere contraffatti presentandoli come autentici. Presupposto essenziale per l'applicazione della norma incriminatrice è l'esistenza di nomi o marchi caratterizzanti un prodotto che li individua e li distingue rispetto agli altri della medesima specie. Per l'identificazione dell'attitudine ad ingannare bisogna fare riferimento al concetto di “consumatore medio”

– Art. 517-ter.c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

*Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e` punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis (confisca), 474-ter (circostanza aggravante), secondo comma, e 517-bis (circostanza aggravante), secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. (articolo aggiunto nel c.p. dall'art. 15 D.L. "Sviluppo").*

#### **A. Fattispecie**

Si tratta di una nuova norma incriminatrice introdotta dalla Legge 'Sviluppo' che, in via residuale, trova applicazione nei casi in cui la condotta non rientri tra quelle descritte agli articoli 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi ed opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

Non è chiaro se la norma preveda una sola figura di reato unitaria oppure due distinte, una al primo e una al secondo comma, con significative conseguenze in merito all'applicazione dei due incisi iniziali del primo comma ("*salva l'applicazione degli articoli 473 e 474*" e "*potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale*").

L'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato è il dolo.

L'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali (cfr. par. 5.13.2).

Per "usurpazione" bisogna intendere l'uso indebito, a fini pubblicitari, di un segno distintivo confondibile con quello di un'altra impresa. Detto uso è in ogni caso produttivo di danno per quest'ultima, anche se i destinatari della pubblicità possano non aver saputo a chi riferire la denominazione indebitamente usata, verificandosi pur sempre un disorientamento della clientela. All'usurpazione sono parificate le condotte di chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma sempre che queste vengano però realizzate al fine di trarre profitto.

Presupposto per l'applicazione della norma è che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale: la protezione cioè non opera quando la presunta vittima del reato non abbia rispettato le leggi in vigenti in materia di proprietà intellettuale e industriale.

- Art. 517- quater. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari"

*Chiunque contraffatta o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo aggiunto nel c.p. dall'art. 15 D.L. "Sviluppo").*

#### **A. Fattispecie**

Il reato introdotto con la Legge 'Sviluppo' punisce la contraffazione o l'alterazione di indicazione geografiche o denominazione di origine di prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda le indicazioni su alterazione e contraffazione si rimanda a quanto già detto nella descrizione degli articoli precedenti.

Si tratta essenzialmente di un reato comune che può essere realizzato da qualsiasi soggetto che contraffà o altera le indicazioni geografiche o le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari: di fatto i soggetti attivi tipici saranno imprenditori e loro collaboratori.

L'elemento soggettivo relativo al primo comma è individuato nel dolo generico.

Al secondo comma viene affermato che è altresì punito chi "introduce", "detiene", "pone in vendita" o "mette comunque in circolazione" i prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatti. L'elemento soggettivo è qui contraddistinto dal dolo specifico di "trarre profitto" dalle condotte, cioè qualsiasi utilità, patrimoniale e non patrimoniale.

La norma a chiusura del secondo comma prevede come presupposto indefettibile per l'applicabilità della fattispecie in esame che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Le Denominazioni di Origine Protette (DOP) e le Indicazioni Geografiche Protette (IGP) non devono essere confuse con i marchi d'origine. Sul punto bisogna far riferimento alla regolamentazione europea (Regolamento CEE n. 281/92 del Consiglio, 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, modificato dal Regolamento CEE n. 692/03), che definisce:

- l'indicazione geografica protetta ("IGP") come 'il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica, allorché una determinata qualità del prodotto o la sua rinomanza sono attribuibili all'ambiente geografico, di cui fanno parte fattori naturali ed umani',
- la denominazione d'origine protetta ("DOP"), come 'il nome di una regione, di un luogo determinato o di un paese, che serve a designare un prodotto originario di tale area geografica e la cui qualità o le cui caratteristiche sono attribuibili esclusivamente o in massima parte all'ambiente geografico'.

In sintesi, il presupposto della tutela riconosciuta alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche, e agli altri indicatori di origine o tipicità, è sempre l'esistenza di un collegamento

dimostrabile tra una determinata caratteristica del prodotto e un determinato luogo di produzione, spazialmente delimitato.

La differenza rispetto al tema del marchio di origine contraddistinto dalla locuzione “made in” è chiara: quest’ultimo non assicura in alcun modo la presenza di specifiche caratteristiche nei prodotti, ma si limita ad indicare al consumatore che l’organizzazione produttiva che ha realizzato il prodotto è ubicata in un determinato Paese.

### **2.3 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE**

#### – Art. 25-novies del Decreto – ***Delitti in materia di violazione del diritto di autore***

Il diritto d'autore, che riconosce al creatore di un'opera una serie di facoltà esclusive per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera, nasce al momento della creazione dell'opera; non vi è pertanto alcun obbligo di registrazione o di pubblicazione dell'opera al contrario di quanto avviene per le altre privative industriali.

Il diritto d'autore ha due componenti, diritto morale e il diritto di utilizzazione economica: il primo è strettamente legato alla persona dell'autore, il secondo è originariamente dell'autore, che può però cederlo dietro compenso (ma anche gratuitamente) ad un acquirente.

I diritti morali appartengono alla c.d. categoria di diritti ‘personalissimi’ per loro natura imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili: l'eventuale cessione dei diritti di sfruttamento economico dell'opera da parte dell'autore a terze figure, non pregiudica il diritto morale che rimane inalterato.

Il diritto morale si caratterizza per fornire una serie di facoltà elencate all’articolo 20 L. 633/41 e seguenti tra cui il diritto alla paternità dell'opera (di esserne riconosciuto autore), il diritto all'integrità dell'opera (che l’opera non venga modificata da terzi), il diritto al pentimento (l'autore può domandare il ritiro dell'opera dal commercio se concorrono gravi ragioni morali anche dopo la cessione dei diritti economici), il diritto d'inedito ecc.

Venuto meno il diritto d'autore – che oggi dura per settant’anni dalla morte dell’autore (termine così modificato dalla Legge 52/1996) - l'opera diviene di pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile da chiunque, anche a fini economici, purché sia rispettato il diritto morale alla titolarità artistica (il diritto dell’autore di essere riconosciuto tale).

I diritti patrimoniali (di utilizzazione economica) sono contenuti nell'art. 12 Legge 22 aprile 1941 n. 633 che consente utilizzo economico dell'opera in ogni forma e modo.

I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti col contratto d’edizione.

Le opere proteggibili con diritto d’autore sono elencate dagli artt. 1-5 della legge n. 633/1941. Nella tutela rientrano tutte le opere dell'ingegno e/o del lavoro intellettuale aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. L'art. 2 della legge fornisce un elenco esemplificativo e non esaustivo delle opere soggette al diritto d’autore individuandole in quelle relative:

- alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale

- alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé
- alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia
- all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico
- al teatro: opere coreografiche e pantomimiche (con o senza traccia scritta)
- alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro, fotografiche.

Sono protette anche le cosiddette "elaborazioni di carattere creativo", come ad esempio le traduzioni in un'altra lingua, le trasformazioni da una forma letteraria o artistica in un'altra, gli adattamenti, le riduzioni, ecc.

A seguito del recepimento delle direttive 96/9/CE e 91/250/CEE rientrano nella disciplina del diritto d'autore anche:

- i programmi per elaboratore
- le banche di dati

I requisiti giuridici per la protezione della opera dell'ingegno sono l'originalità e la creatività, nel senso che l'opera deve rappresentare un qualcosa di innovativo e non meramente ripetitivo rispetto alla realtà preesistente; occorre cioè che sia diversa (originale) e nuova (creativa) rispetto all'esistente.

Queste caratteristiche, tra l'altro, conferiscono all'opera autonoma capacità distintiva rispetto a quelle preesistenti e ciò anche al fine di non trarre in inganno i fruitori in relazione al vero autore. In altri termini occorre l'individualità della rappresentazione, ossia l'idoneità dell'opera ad esprimere in modo personale un sentimento, un'idea, un fatto.

La Corte di Cassazione ha chiarito che originalità e novità non devono intendersi in senso esclusivamente sostanziale (cioè con riferimento solo al contenuto, tema o argomento dell'opera), ma possono riguardare anche la forma dell'esposizione del lavoro intellettuale. Anche notizie già di dominio pubblico possono costituire oggetto di un'opera tutelabile dal diritto di autore purché esse siano espresse con l'apporto di una elaborazione personale dell'autore.

In base a tali principi la Cassazione ha affermato che la protezione propria del diritto di autore va riconosciuta anche ad un catalogo di merci, quando l'esposizione presenti elementi apprezzabili di creatività consistenti nella sistemazione ed organizzazione delle notizie in base a criteri dotati di una certa originalità, e non in base a semplici criteri alfabetici e cronologici.

Prima di passare in rassegna le diverse fattispecie è necessario evidenziare in generale la loro natura squisitamente sanzionatoria nel senso che esse si pongono come ulteriore presidio di situazioni soggettive già garantite dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d'autore.

Da ciò deriva anzitutto che, per l'interpretazione dei vari elementi delle fattispecie delittuose, occorre sempre far riferimento alle nozioni descritte dalle norme civili (la Legge sul diritto d'autore): ad esempio, per verificare se un' "opera altrui" sia qualificabile quale possibile oggetto materiale di condotte rilevanti, sarà necessario fare riferimento all'art. 1 della Legge, in cui sono enucleati i campi cui devono appartenere le opere proteggibili, ed all'art. 2, che fornisce l'elenco esemplificativo delle tipologie di opere protette.



Inoltre l'intervento repressivo può svilupparsi solo sul presupposto di un diritto d'autore considerato secondo le disposizioni di diritto civile in vita e nell'ambito di efficacia tracciato dalle norme extra-penali: tutte le fattispecie contengono infatti l'inciso "senza averne diritto". Così, ad esempio, non sono punibili comportamenti materiali conformi a una delle condotte tipiche di reato, qualora perpetrati su opere cadute in pubblico dominio per la scadenza dei termini di protezione.

- Art 171 comma 1 lett. a bis) e comma terzo, legge 22 Aprile 1941, n. 633

*Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

*a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;*

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*

*b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;*

*c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;*

*d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;*

*e) (soppresso)*

*f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.*

*1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.*

*La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

*La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.*

Il legislatore non ha usato il generico termine contraffazione con cui poteva ricomprendere ogni violazione, ma nella configurazione delle varie ipotesi di reato ha seguito un metodo casistico, con una minuziosa ed analitica descrizione delle numerose condotte punibili, definite peraltro in rapporto a specifiche modalità tecniche e dunque inevitabilmente suscettibili di evoluzioni tecniche, modificazioni e soggette a innovazioni.

Le conseguenze di questa tecnica legislativa sono parzialmente mitigate dall'inciso "in qualsiasi forma" che restituisce alla norma quel tanto di elasticità necessaria in un campo in cui il progresso tecnico dei mezzi di diffusione, riproduzione, ecc. non consente previsioni troppo rigide.

L'analiticità con cui sono descritte le condotte vietate ha sollevato il dubbio se, qualora il soggetto attivo ponga in essere distinti e diversi comportamenti previsti dalla stessa norma, debba rispondere fattispecie distinte e che dunque, tanto nel caso in cui il soggetto attivo ponga in essere comportamenti diversi previsti da separate lettere del medesimo comma (ad esempio: illecitamente riproduce un'opera e poi la radiodiffonde), quanto nel caso in cui i diversi comportamenti siano inseriti nella stessa lettera (ad esempio: riproduzione illecita dell'opera altrui e successiva vendita), sussistono più reati, eventualmente uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p., in quanto trattasi di lesioni di diritti tra loro distinti, anche se facenti tutti capo all'autore soggetto passivo della condotta criminosa.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, come si evince dall'inciso "a qualsiasi scopo": non occorre dunque il perseguimento di un fine ulteriore, come ad esempio lo scopo di lucro. Il richiamo alla "opera altrui" esclude che possa commettere i reati in questione l'autore dell'opera dell'ingegno, anche qualora abbia ceduto ad altri uno o più diritti di sfruttamento economico del proprio lavoro: in tal caso potrà eventualmente configurarsi solo un illecito civile per aver cagionato un danno al titolare dei diritti patrimoniali.

La condotta tipica descritta è la messa a disposizione del pubblico dell'opera, intesa nel senso che l'opera è messa a disposizione nel momento in cui ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

La "messa a disposizione" deve avvenire tramite 'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere.

La parola telematica è un neologismo derivato dalla fusione di due parole: telecomunicazione e informatica. La telematica si occupa dell'uso delle tecnologie informatiche nell'ambito delle telecomunicazioni. Applicazioni telematiche sono ad esempio gli sportelli Bancomat, i fax e i terminali per la lettura delle carte di credito. Le reti telematiche connettono fra loro più computer, attraverso cavi telefonici, fibre ottiche, ponti radio, satelliti, ecc. Su reti di questo tipo possono transitare velocemente grandi quantità di dati. I vantaggi del collegamento attraverso le reti sono molteplici. Un computer in rete può accedere alle risorse informative contenute su altri computer, può utilizzare periferiche, come stampanti o fax, collegate ad altri elaboratori, e così via.

Da ciò si può evincere il vastissimo spettro di applicazione della norma.

L'art. 171 comma 3, prevede un inasprimento delle pene quando dalle condotte delittuose di cui sopra derivi l'offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Ciò può avvenire con usurpazione della paternità dell'opera (attribuzione della paternità da parte di chi non è l'autore) ovvero quando venga diffusa un'opera che non era destinata ad essere resa pubblica o ancora nel caso in cui l'opera risulti 'deformata o mutilata' o comunque modificata.

- Art. 171-bis legge 22 Aprile 1941, n.633 – Duplicazione di programmi e banche dati

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

L'art. 171 bis nella nuova formulazione sanziona innanzitutto chi duplica per profitto, chiarendo le discussioni legate allo scopo di lucro, di commercio, uso d'impresa e quant'altro connesse al vecchio testo normativo, secondo il quale per alcuni il risparmio non rientrava nello scopo di lucro o di commercio.

Con l'uso del termine "profitto" in sostanza la punibilità si estende anche a coloro che dalla duplicazione traggono un vantaggio "domestico", ovvero un semplice risparmio evitando di acquistare un originale del programma.

Il legislatore intende quindi punire tutti coloro che duplicheranno abusivamente traendo un vantaggio di qualsiasi natura, che sia risparmio o semplice vantaggio morale. Potrà essere incriminato il minore che duplicherà un gioco dall'amico, lo studente che duplicherà un programma di ricerca, l'adulto che mostrerà in ufficio un programma che ha in originale a casa (l'unica copia di programma che può essere effettuata per legge, è la copia di sicurezza, che deve comunque trovare una collocazione precisa e non deve essere avviata nel computer salvo perdita o deterioramento dell'originale).

Le condotte rilevanti non si fermano comunque alla sola duplicazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ma si estendono anche alla:

- distribuzione
- vendita
- detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale
- concessione in locazione

Con riferimento alla detenzione per scopo commerciale o imprenditoriale la Cassazione ha chiarito che si tratta di condotta ascrivibile esclusivamente all'imprenditore e non, ad esempio, al professionista o a tutti quei soggetti cui non compete la definizione di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c..

Il secondo comma dell'articolo 171 bis punisce la condotta di chi al fine di trarne profitto su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati.

Con il decreto legislativo 6 maggio 1999 n. 169 l'Italia ha attuato la direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati.

Le banche di dati sono definite normativamente nel sistema italiano come una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo (punto 9 – art. 2 Legge n. 633/41 TU Diritto d'Autore e ss.) e la durata dei diritti del costituente sulla banca dati è di quindici anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data del completamento della banca dati.

La scelta effettuata dal legislatore italiano di includere le banche dati tra le opere protette dalla "Legge sul Diritto d'Autore" è dovuta al carattere di originalità che può assumere un insieme di dati raccolti secondo criteri specifici e con un eventuale scopo, costituendo in tal modo una creazione intellettuale al pari di un software o di una qualsiasi altra opera multimediale.

Il criterio selettivo essenziale per distinguere una banca dati protetta dalla "Legge sul Diritto d'Autore" da un mero insieme di dati, è rappresentato dal procedimento che caratterizza la raccolta e la sistemazione di tali dati.

L'attività di ricerca degli stessi, la loro organizzazione secondo criteri liberamente definiti dall'autore, la loro trasposizione in forma elettronica nonché i parametri di rintracciabilità dei dati stessi, sono tutte attività riconducibili alle scelte di un creatore, e dunque alla sua ingegnosità.

Il decreto di attuazione della direttiva comunitaria ha disposto la tutela del titolare delle banche dati determinando anche i diritti e doveri dell'utente che le consulta, corredando il tutto con una serie di sanzioni di tipo amministrativo, civile e penale laddove sia violata la vigente disciplina.

La "Legge sul Diritto d'Autore" precisa che:

- è costituente di una banca di dati, colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro.
- per attività di estrazione si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma,
- per attività di reimpiego si intende ogni qualsivoglia forma di messa a disposizione al pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca dati mediante distribuzione di copie, noleggio o trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Il legislatore elenca in modo tassativo i diritti esclusivi del creatore della banca dati consistenti:

- nella esecuzione ed autorizzazione alla riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma della banca dati, nonché nella sua traduzione, adattamento o diversa disposizione e ogni altra modifica;
- in qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie, o qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico della stessa, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui sopra.

Costituiscono eccezioni ai diritti esclusivi del creatore, l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura nonché l'utilizzo per finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolte nell'ambito di un'impresa, purché si indichino la fonte ed i limiti di tale accesso giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Quest'ultimo riferimento

all'impresa ed alla non perseguibilità di uno scopo commerciale, trae origine dalla volontà del legislatore di non creare "scappatoie legalizzate" a quelle aziende che intendano avvantaggiarsi dalla creazione delle banche dati altrui per lo svolgimento delle proprie attività, assumendo a scriminante l'espletamento di attività didattiche o scientifiche.

In ogni caso, anche l'utente legittimo della banca dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in una banca dati: si pensi al pregiudizio che può derivare all'azienda costitutrice della banca dati qualora un soggetto che sia legittimato all'uso, comunichi il contenuto o trasferisca copia di detta banca, ad una azienda concorrente.

L'utilizzo del termine profitto comporta una perseguibilità anche qualora le suddette condotte siano finalizzate ad una mera presa di conoscenza della banca dati.

La presenza della dicitura "per trarne profitto", presente sia al primo che al secondo comma, rende il reato configurabile solo in presenza di dolo specifico di profitto.

- Art 171-ter della legge 22 Aprile 1941, n. 633

L'art. 171-ter della legge n. 633 del 1941 ha subito nel tempo numerose ed importanti modifiche, dopo essere stato introdotto nella Legge sul Diritto d'Autore dal D.lgs. n. 685/1994.

Attualmente l'art. 171-ter è costituito da 5 commi:

- i primi due contengono le diverse ipotesi di reato,
- il terzo prevede una diminuzione per i casi in cui il fatto è di particolare tenuità;
- il quarto comma dispone che la condanna per uno dei reati previsti nel primo comma comporti l'applicazione delle pene di cui agli artt. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (Interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), la pubblicazione della c.p. in uno o più quotidiani specializzati a diffusione nazionale e "la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale";
- il quinto comma dispone che gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie delle ipotesi di reato di cui al 1 e 2 comma siano versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

*1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Il comma è suddiviso in 6 lettere, ognuna delle quali prevede una specifica ipotesi di reato. Le diverse fattispecie, tuttavia, sono legate da alcuni tratti comuni:

1. il fine di lucro che deve caratterizzare l'agire del soggetto attivo, in ciò evidenziando una sostanziale differenza rispetto agli artt. 171 e 171 bis: in particolare, come già evidenziato nei paragrafi precedenti, l'art. 171 rappresenta una fattispecie "a dolo generico", mentre l'art. 171 bis, riferendosi al concetto di "profitto", estende la soglia di punibilità rispetto al mero scopo di lucro. Con l'utilizzo di tale termine il legislatore ha voluto intendere il conseguimento di un guadagno economicamente apprezzabile, e dunque l'aver posto in essere un'attività speculativa a discapito del costituente ad esempio della banca dati (si pensi ad un dipendente che sia stato commissionato dalla Società X alla riproduzione su un supporto informatico removibile di una banca dati di clienti creata dalla Società Y, contenente tutti i dati circa gli ordini ed i finanziamenti effettuati dagli stessi.)

Una tutela essenziale alla luce della diffusione dell'utilizzo delle banche dati all'interno delle aziende, creata con un chiaro intento repressivo nei confronti di certi atti di concorrenza sleale che sono andati diffondendosi con l'evolversi degli strumenti informatici;

2. l'esclusione esplicita della rilevanza penale di tutte quelle ipotesi che, sebbene perfezionino i diversi elementi della fattispecie penale descritta nel suddetto comma, vengono commesse per uso personale;

3. la pena prevista per i suddetti reati.

Le condotte penalmente sanzionate sono riconducibili all'azione di chi duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento. Diversi, invece, sono gli oggetti della tutela:

- la prima ipotesi di reato contenuta nella lett. a) del primo comma dell'art. 171-ter è diretta a tutelare le opere dell'ingegno destinate "al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento";

- la seconda ipotesi contenuta nella lett. b) è diretta a tutelare le "opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati".

- la lett. c) del primo comma dell'art. 171-ter sanziona penalmente chi pur non avendo concorso all'attività di duplicazione o riproduzione indicate alle lett. a) e b) tuttavia introduce le suddette duplicazioni o riproduzioni abusive nel territorio dello Stato oppure le detiene per la vendita o la distribuzione, le distribuisce, le pone in commercio, le concede in noleggio o comunque le cede a qualsiasi titolo, le proietta in pubblico, le trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, le trasmette a mezzo della radio o, infine, le fa ascoltare in pubblico. Il legislatore con quest'ultima norma ha inteso colpire, in modo specifico, ogni singolo momento del circuito imprenditoriale che si sviluppa nelle fasi successive alla realizzazione del prodotto illecito. La norma tende cioè a colpire le varie anime di quella economia che si fonda sulla circolazione di beni e servizi "pirata" e che si è andata nel tempo formandosi e specializzando.

- la lettera d) della norma è diretta a punire una serie di comportamenti, di natura commerciale, su determinati beni in violazione delle norme sull'apposizione del contrassegno della Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In particolare è punito chiunque "detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato".

- la lett. e) è tesa a punire chi in assenza di uno specifico accordo con il distributore, "ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato". In altre parole, la norma sanziona tutti quei comportamenti che possono arrecare un danno alle aziende fornitrici di un servizio televisivo criptato, attraverso la diffusione o la ritrasmissione del servizio, in mancanza di un accordo specifico.

- l'ipotesi contenuta nella lett. f) è rivolta a punire tutte quelle attività prodromiche all'utilizzazione illecita di un servizio criptato; la norma sanziona, infatti, il comportamento di chi: "introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto".

- per quanto riguarda l'aggiunta della lettera f-bis) avvenuta con D.Lgs. n. 68 del 2003, il legislatore con essa intende punire la condotta di chi: "fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale".

- con la lett. h), anch'essa introdotta dal D.lgs. n. 68/2003, il legislatore decide di sanzionare chi "abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni stesse.

- con l'introduzione delle lettere f) bis e h) il legislatore del 2003 reprime le condotte volte alla violazione dei particolari meccanismi tecnologici che si concretizzano in veri e propri "antifurti digitali".

- Art. 171-ter comma secondo legge 22 Aprile 1941, n.633 – Ipotesi aggravate

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

- Art. 171-ter comma terzo legge 22 Aprile 1941, n.633 – Attenuante generica

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

- Art. 171-ter comma quarto legge 22 Aprile 1941, n.633 – Sanzioni accessorie

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*



- a) *l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) *la pubblicazione della c.p. in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) *la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Il quarto comma dispone che la condanna per uno dei reati previsti nel primo comma comporti l'applicazione delle pene di cui agli artt. 30 (Interdizione da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (Interdizione temporanea degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese), la pubblicazione della c.p. in uno o più quotidiani specializzati a diffusione nazionale e "la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale";*

- Art. 171-ter comma quinto legge 22 Aprile 1941, n.633

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

- Art. 171-septies L. 22 Aprile 1941, n.633

*1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.*

La norma, introdotta dalla legge 248/2000, estende le pene previste dall'art. 171 ter anche: a) ai produttori o importatori di supporti non soggetti al contrassegno, che non comunichino entro 30 giorni alla S.I.A.E. i dati identificativi dei supporti medesimi, b) salvo che il fatto non costituisca reato più grave, a chiunque al momento del rilascio del contrassegno dichiari falsamente alla S.I.A.E. di aver assolto gli obblighi relativi al diritto d'autore e ai diritti connessi.

Normalmente la legge su diritto d'autore stabilisce che venga applicato un contrassegno (di cui si è già fatta menzione nella parte introduttiva comune) su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto (CD, cassette audio e video, CD Rom, DVD, ecc.) contenente suoni, voci o immagini in movimento che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle protette dalla legge sul diritto d'autore (art. 1, primo comma, legge n.633/1941) destinati al commercio o che vengano ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro (art. 181 bis, legge n. 633/1941).

Il compito di applicare un contrassegno, cioè di "vidimare" ognuno di questi supporti è affidato per l'appunto alla SIAE.

Tuttavia ci sono alcuni casi in cui (indicati al comma 3 dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941), fermo restando l'assolvimento degli eventuali obblighi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi, l'apposizione del contrassegno può essere sostituita da apposita dichiarazione identificativa, secondo la previsione dell'art. 6 del DPCM 11 luglio 2001, n. 338, come modificato dal DPCM 25 ottobre 2002, n. 296.

Ciò avviene quando si tratti di supporti contenenti programmi per elaboratore (disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518) utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, oppure loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime.

I produttori e i consumatori che non adempiano entro trenta giorni alla comunicazione identificazione dei supporti è punita con la stessa pena dell'art 171 ter.

Alla stessa pena soggiace chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento della comunicazione di identificazione dei prodotti non soggetti a contrassegno.

- Art. 171-octies legge 22 Aprile 1941, n. 633 – illecito utilizzo di apparati di decodificazione trasmissioni audiovisive

*1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

### **3. REATI SOCIETARI**

La Società può essere chiamata a rispondere, altresì, dei reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da Amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza.

L'articolo **25-ter del Decreto Legislativo 231/01** è stato introdotto dal D.lgs. 61/2002, il quale ha riformato la disciplina dei reati societari e contiene una lunga serie di reati societari che possono determinare la responsabilità della Società. Una delle condizioni indicate dall'art. 25-ter è costituita dal fatto che il soggetto attivo del reato deve aver agito nell'interesse della Società, vale a dire mirando ad ottenere un risultato apprezzabile per la Società stessa (risultato che può anche non essere stato, in concreto, raggiunto).

Per la commissione dei reati societari viene prevista solo la sanzione pecuniaria che, laddove la società abbia conseguito un profitto di rilevante entità, potrà essere aumentata di un terzo.

Per i reati indicati dall'articolo 25-ter, i possibili soggetti attivi delle condotte illecite sono:

- Amministratori;
- Direttori Generali;
- Liquidatori;
- Persone sottoposte alla vigilanza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti (qualora il fatto non si sarebbe realizzato se i suddetti soggetti apicali avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica).

Come si vede, sono esclusi i sindaci, in quanto non possono essere considerati soggetti in posizione apicale, né essere sottoposti al controllo e alla supervisione di alcun soggetto in posizione apicale.

### **3.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI**

- Art. 2621 c.c.. – **False comunicazioni sociali**

#### **A. Fattispecie**

Il reato di false comunicazioni sociali consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali espongono nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

#### **B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a salvaguardare il principio della buona fede che ciascuna società deve rispettare nei confronti dei soci, degli investitori e del pubblico in genere e a tutelare la regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della collettività.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere da determinati soggetti e si concretizza nell'esposizione non veritiera in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo, per ingannare i soci o il pubblico.

#### **C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di false comunicazioni sociali è costituito dal dolo specifico che consiste nella coscienza e volontà di ingannare soci e pubblico a fini di ingiusto profitto, mediante l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero mediante l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

#### **D. Momento consumativo**

Il reato in esame rientra tra i reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali ovvero con l'omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

### E. Considerazioni applicative

Il reato può verificarsi qualora vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle comunicazioni sociali fatti materiali non veritieri ovvero vengano omesse informazioni obbligatorie relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, per ingannare i soci o il pubblico. Attesa la formulazione della disposizione in esame – che prevede, a livello quantitativo, specifiche soglie di punibilità – sembrano rimanere escluse dall’ambito di applicazione della presente norma le informazioni di tipo “qualitativo”, inidonee ad alterare in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

– Art. 2622 c.c.. – **False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori**

#### A. Fattispecie

Il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori consiste nella condotta posta in essere da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, esponendo nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il danno patrimoniale subito dai soci e dai creditori rappresenta l’elemento di distinzione tra la contravvenzione di cui all’art. 2621 c.c.. ed i delitti di cui all’art. 2622 c.c.: è questo l’evento che deve conseguire alla condotta menzognera.

#### B. Momento consumativo

Il reato in esame rientra tra i reati di danno e, pertanto, si realizza con il verificarsi di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori a seguito dell’esposizione di fatti non rispondenti al vero nei bilanci, nelle relazioni o in altre comunicazioni sociali, ovvero a seguito dell’omissione di informazioni la cui comunicazione è obbligatoria per legge.

## **3.2 FALSO IN PROSPETTO**

L’art. 25-ter dell’attuale testo del Decreto contiene il riferimento al delitto di falso in prospetto come previsto dall’art. 2623 c.c., abrogato dalla Legge 262/2005 (c.d. legge sulla “Tutela del risparmio”) e, contestualmente, inserito nel TUF l’art. 173-bis.

La precedente disposizione codicistica prevedeva una contravvenzione per il falso in prospetto “semplice” e una figura di delitto per il falso in prospetto aggravato da un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, mentre il nuovo art. 173-bis del TUF prevede sempre e comunque (indipendentemente dalla circostanza che sia stato cagionato un danno ai destinatari del prospetto) un’ipotesi di delitto. Per il resto, il bene tutelato, la condotta illecita, i soggetti attivi e quelli passivi appaiono sostanzialmente analoghi.

La Legge 262, nell’abrogare l’art. 2623 del codice, non ha, tuttavia, adeguato il rinvio di cui all’art. 25-ter, comma 1, lettere d) ed e) del D.lgs. 231/2001 che fa espresso riferimento alla previgente disposizione. In sostanza, ad oggi, il Decreto rinvia espressamente ad una fattispecie di reato non più in vigore.

Alla luce di quanto sopra, in via di stretta interpretazione, il falso in prospetto sembrerebbe non rientrare più nell'ambito di applicazione del Decreto. Tuttavia, poiché appare ragionevole che la presente situazione sia per lo più dovuta ad un difetto di coordinamento imputabile al legislatore, si è ritenuto prudente non escludere il correlativo rischio reato dalla mappatura.

**A. Fattispecie**

Il reato di falso in prospetto consiste nella condotta posta in essere da chiunque esponga nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a tutelare l'integrità e la trasparenza dei mercati nonché il pubblico degli investitori.

L'illecito in esame si configura come reato comune e si realizza nell'esporre false informazioni, ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione al pubblico risparmio o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero all'interno dei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di falso in prospetto è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di ingannare i destinatari del prospetto, al fine di conseguire un ingiusto profitto, per sé o per altri.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame rientra tra i reati di pericolo e, pertanto, si consuma con la sola esposizione di false informazioni o mediante l'occultamento di dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto.

### **3.3 IMPEDITO CONTROLLO**

– Art. 2625 c.c.. – ***Impedito controllo***

Ai fini della responsabilità della società, ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, rileva soltanto l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 2625 c.c., vale dire il caso in cui la condotta abbia causato un danno ai soci.

**A. Fattispecie**

Il reato di impedito controllo consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a salvaguardare le forme di controllo che possono o devono essere svolte all'interno delle società da soci, collegio sindacale e società di revisione, nonché da altri eventuali organi e comitati.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nell'impedire, mediante azioni od omissioni, lo svolgimento di controlli da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di impedito controllo è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di ostacolare i controlli all'interno della società.

**D. Momento consumativo**

Il reato si consuma allorché i soci subiscono un danno dall'ostacolo frapposto dagli amministratori allo svolgimento da parte dei soci stessi di controlli all'interno della società

### **3.4 REATI SUL CAPITALE**

– Art. 2626 c.c.. – ***Indebita restituzione dei conferimenti***

**A. Fattispecie**

Il reato di indebita restituzione dei conferimenti consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori, che fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dell'obbligo di eseguirli.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nella restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, sempre al di fuori dei casi di legittima riduzione.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di indebita restituzione dei conferimenti è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di restituire o liberare i conferimenti dei soci al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame si realizza all'atto della restituzione, anche per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero della liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguire i predetti conferimenti.

– Art. 2627 c.c.. – ***Illegale ripartizione di utili e riserve***

**A. Fattispecie**

Il reato di illegale ripartizione di utili e riserve consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a salvaguardare la capacità finanziaria delle società.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di illegale ripartizione di utili e riserve è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame si realizza all'atto della ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero della ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite.

– Art. 2628 c.c.. – ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante***

**A. Fattispecie**

Il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali della società di appartenenza (c.d. "azioni proprie") o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà degli amministratori di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame si realizza allorché si produce una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge della società a cui appartengono gli amministratori agenti o delle società da essa controllata, a causa dell'acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali da parte dei suddetti amministratori.

– Art. 2629 c.c.. – ***Operazioni in pregiudizio dei creditori***

**A. Fattispecie**

Il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori consiste nelle azioni, effettuate dagli amministratori in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni e scissioni con altre società, cagionando danno ai creditori.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a tutelare i creditori delle società commerciali sia dal punto di vista della capacità finanziaria sia dal punto di vista della permanenza del soggetto debitore.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e si concretizza nell'effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, cagionando quindi danno agli stessi.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di operazioni in pregiudizio dei creditori è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame si realizza nel momento in cui i creditori di una società subiscono un danno a causa di riduzioni del capitale sociale o di operazioni di fusione con altra società o di scissione in violazione delle disposizioni di legge che tutelano i creditori stessi.

– Art. 2632 c.c.. – **Formazione fittizia del capitale**

**A. Fattispecie**

Il reato di formazione fittizia del capitale consiste nella condotta posta in essere dagli amministratori e dai soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale ("sotto la pari"), sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero modificano il valore reale del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

**B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a salvaguardare la solidità patrimoniale della società, evitando fenomeni di "annacquamento" del capitale sociale.

Il reato in esame si configura come reato proprio realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dagli amministratori e dai soci conferenti allorché i predetti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o di quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- in caso di trasformazione, rilevante sopravvalutazione del patrimonio della società.

**C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di formazione fittizia del capitale è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame si consuma al momento del perfezionamento dell'operazione che integra la fattispecie.



– Art. 2633 c.c.. – ***Indebita ripartizione dei beni sociali***

A. Fattispecie

Il reato di indebita ripartizione dei beni sociali consiste nella condotta posta in essere dai liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a salvaguardare la difesa della massa dei creditori nella fase della liquidazione (volontaria o coatta amministrativa) della società.

Il reato in esame si configura come reato proprio, realizzandosi solo se la condotta viene posta in essere dai liquidatori allorché questi procedano alla ripartizione tra i soci di beni sociali, senza aver provveduto al pagamento dei creditori della società, ovvero all'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di indebita ripartizione dei beni sociali è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere gli elementi costitutivi della fattispecie.

D. Momento consumativo

Il reato in esame si configura come un reato di danno e si consuma, pertanto, al verificarsi di un danno patrimoniale dei creditori a seguito della indebita preventiva ripartizione dei beni sociali tra i soci.

### **3.5 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA**

– Art. 2636 c.c.. – ***Illecita influenza sull'assemblea***

A. Fattispecie

Il reato di illecita influenza sull'assemblea consiste nella condotta posta in essere da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto.

B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare la correttezza e la libertà di formazione della volontà assembleare nelle società.

C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di illecita influenza sull'assemblea è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di determinare, con atti simulati o fraudolenti, una maggioranza assembleare a fini di ingiusto profitto.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma con il determinarsi della maggioranza in assemblea a seguito di atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false, fuorvianti, o comunque decettive.

### 3.6 AGGIOTAGGIO

– Art. 2637 c.c.. – **Aggiotaggio**

#### A. Fattispecie

Il reato di aggiotaggio consiste nella condotta posta in essere da chiunque diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi societari.

#### B. Elemento oggettivo

La norma è diretta ad evitare pratiche scorrette volte alterare il valore di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati e, parallelamente, è diretta anche a conservare la stabilità patrimoniale delle società.

Il reato in esame si realizza nel caso di:

- divulgazione, ossia comunicazione ad un numero indeterminato di persone, di fatti materiali non rispondenti al vero;
- compimento di operazioni simulate, includendo in tale nozione sia le operazioni che le parti non abbiano inteso in alcun modo realizzare, sia quelle che presentino un'apparenza difforme rispetto a quelle effettivamente volute;
- predisposizione di artifici di vario genere (quali, a titolo meramente esemplificativo, *information based manipulation*, *action based manipulation* o *trade based manipulation*), purché idonei a conseguire l'effetto vietato dalla norma.

In particolare, l'*information based manipulation* consiste nella diffusione di notizie false; la *trade based manipulation* consiste nell'operare effettivi scambi di mercato, ma con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno (creazione delle c.d. "bolle speculative"); l'*action based manipulation* viene definita come una serie di operazioni di carattere simulato, che danno l'apparenza del trasferimento effettivo degli strumenti finanziari, pur essendo in realtà prive di effetti giuridici, creando così l'apparenza di un mercato attivo. Si è, altresì, specificato che la *action based manipulation* può realizzarsi mediante compravendite di titoli con mutamento solo apparente di proprietario economico, nonché attraverso ogni combinazione di ordini contestuali di acquisto e vendita.

#### C. Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di aggiotaggio è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie non conformi al vero o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati.

Ai fini della sussistenza del reato, non è necessario che il soggetto che pone in essere la condotta persegua un fine particolare e ulteriore, rispetto alla fattispecie individuata all'interno dello stesso art. 2637 c.c.. In particolare, non rileva se questi abbia o meno agito al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio per sé o per altri.

#### D. Momento consumativo

*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

Il reato si consuma al momento della divulgazione di notizie false o con il porre in essere le operazioni e gli artifici che l'articolo condanna. (simulate o altri artifici idonei a provocare sensibili alterazioni del prezzo di strumenti finanziari non quotati o comunque non negoziabili in mercati regolamentati).

### **3.7 OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI**

– Art. 2629 c.c.. – ***Omessa comunicazione del conflitto di interessi***

#### **A. Fattispecie**

Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi consiste nella condotta posta in essere dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c.. facendo derivare danni alla società o a terzi.

#### **B. Elemento oggettivo**

La figura delittuosa mira a punire il mancato rispetto degli obblighi di preventiva comunicazione e/o di astensione cui sono tenuti gli amministratori in ipotesi di interessi detenuti in proprio o per conto di terzi in una determinata operazione della società, quando da tale inadempimento derivi un danno alla società medesima o a terzi.

La norma è diretta a salvaguardare la sana e prudente gestione della società in qualsiasi operazione e ad evitare operazioni scorrette, a tutela sia della società stessa sia dei terzi.

Il reato si configura come reato proprio in quanto è configurabile solo se la condotta viene posta in essere da determinati soggetti ed è volto a sanzionare la violazione degli obblighi di comunicazione e trasparenza sanciti dall'art. 2391, comma 1, c.c.. nelle ipotesi in cui dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

#### **C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è costituito dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà dell'amministratore di non dare notizia degli interessi che egli, per conto proprio o di terzi, detiene in una operazione della società o di non precisare natura, termini, origine e portata degli stessi o anche di non astenersi dall'operazione se amministratore delegato o ancora di non darne notizia alla prima assemblea utile se amministratore unico.

#### **D. Momento consumativo**

Il reato si consuma al momento in cui dall'inottemperanza ad uno degli obblighi posti dall'art. 2391, primo comma, c.c. si produce un danno alla società o a terzi, nel caso di sussistenza di "interessi degli amministratori".

### **3.8 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA**

– Art. 2638 c.c.. – ***Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza***

#### **A. Fattispecie**

*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza punisce amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, espongono fatti materiali non rispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

La norma punisce inoltre qualsiasi forma di ostacolo consapevole alle funzioni delle medesime Autorità pubbliche di Vigilanza, anche realizzato attraverso l'omissione delle comunicazioni a queste dovute.

#### **B. Elemento oggettivo**

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed enti deputati per legge alla vigilanza sulla medesima, al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni di vigilanza sulle società, rimuovendo ogni forma di ostacolo.

L'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza si realizza in due ipotesi:

- nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) al fine di ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza:
  - esponano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero
  - occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi;
- nel caso in cui la condotta, anche omissiva, degli stessi soggetti, indipendentemente dal fine perseguito, ostacoli effettivamente l'attività dell'Autorità di pubblica Vigilanza.

#### **C. Elemento soggettivo**

L'elemento soggettivo del reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza è costituito dal dolo specifico e consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza di pubbliche Autorità o Amministrazioni.

#### **D. Momento consumativo**

Il reato si consuma con l'esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società ovvero con l'occultamento di fatti sulla suddetta situazione, nonché con qualsiasi atto, compresa l'omissione di comunicazioni obbligatorie, che ostacoli l'esercizio delle funzioni di qualsiasi Autorità di Vigilanza.

#### **E. Considerazioni applicative**

La norma non specifica quali siano le "Autorità pubbliche di Vigilanza" destinatarie della tutela penale. Al riguardo, si evidenzia come sul punto si fronteggiano due opposti orientamenti. Il primo, facendo leva sulla circostanza che la disposizione in commento è volta a riunificare le

fattispecie di ostacolo nei confronti della Banca d'Italia e della Consob originariamente contenute nel TUB e nel TUF, ne limita l'applicabilità alle sole "authorities" di settore in senso stretto (es.: Consob, Banca d'Italia, Isvap, Covip, UIF). Il secondo orientamento, del quale vi è traccia nelle linee guida di talune associazioni di categoria, estende la nozione in commento a qualunque soggetto pubblico che detenga poteri di natura ispettiva o di controllo.

### 3.9 CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 c.c. comma 3 – Corruzione tra privati

#### A. Fattispecie

Il reato di corruzione tra privati punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nonché le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiano od omettano di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il comma 3 dell'art. 2635, rilevante ai sensi dell'art. 25-ter del d.lgs. 231/01, estende la punibilità anche al corruttore, ovvero a colui che dà o promette denaro o altra utilità a uno dei soggetti sopra menzionati.

#### B. Elemento oggettivo

La norma è diretta a tutelare la correttezza dei rapporti tra la Società ed altri enti (o società private) al fine di prevenire e reprimere gli accordi illeciti tra privati.

L'obiettivo del legislatore, aderendo agli accordi di diritto sovranazionale, è quello di qualificare come corruzione anche gli accordi illeciti tra privati, al pari di quelli che intercorrono tra il privato ed il pubblico ufficiale (vedi par. 1.6).

L'art. 2365 c.c. configura un reato a concorso necessario, in quanto richiede la contemporanea presenza di due soggetti specularmente operanti. Si tratta, dunque, di un reato plurisoggettivo e, più in particolare, di un reato bilaterale.

La dottrina e la giurisprudenza individuano l'essenza della corruzione nel libero accordo tra le parti, che si pongono in un rapporto di parità.

La condotta consiste nella promessa o nella dazione di denaro o di altra utilità ad uno dei soggetti indicati dalla fattispecie al fine di ottenere un vantaggio per la Società, qualora la dazione o la promessa venga accettata.

Il reato, tuttavia, sussiste solo ove il soggetto corrotto, a seguito della dazione o promessa illecita di denaro o altra utilità, compie o omette in concreto atti in violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà, procurando un effettivo nocumento al patrimonio della sua Società.

#### C. Elemento soggettivo

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà del soggetto corruttore di corrispondere o promettere denaro o altra utilità ai soggetti qualificati di cui alla fattispecie.

Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti: la sussistenza di circostanze soggettive che escludono la responsabilità di uno dei due soggetti, non implica, ovviamente, il venir meno della responsabilità dell'altro soggetto.

D. Considerazioni applicative

Il reato potrebbe realizzarsi nell'ambito della gestione dei rapporti diretti con i fornitori ed in particolare nelle operazioni di acquisto: gli esponenti aziendali della Società potrebbero, infatti, dare o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto apicale o ad un soggetto sottoposto alla sua direzione o vigilanza di un'azienda fornitrice per accordi illeciti con lo stesso finalizzati a transazioni economiche vantaggiose per la Società e svantaggiose per l'azienda fornitrice tanto da arrecarle un danno economico.

#### 4. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

– Art. 583-bis c.p. – ***Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili***

Il reato contemplato dall'articolo 25-quater del Decreto punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente. Come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminile si intendono la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagiona effetti dello stesso tipo.

#### 5. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

##### 5.1 REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

– Art. 25-quater del Decreto – ***Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico***

A. Fattispecie

La società è responsabile nel caso in cui commetta delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione/sovversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, o delitti che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Il reato in esame si riferisce alla recrudescenza del terrorismo internazionale, cui sia a livello mondiale che a livello Europeo si è cercato di porre un freno mediante una serie di contromisure. È sempre maggiore l'impegno della comunità internazionale a combattere il terrorismo in tutte le sue forme, specialmente in seguito agli eventi dell'11 settembre 2001. Si fa riferimento alle risoluzioni dell'ONU e alle disposizioni del Consiglio Europeo, ma in particolare alla Convenzione direttamente citata nell'articolo.

B. Elemento oggettivo

L'intero impianto normativo mira, in via generale, a tutelare l'integrità e l'invulnerabilità di qualunque comunità umana e di qualunque Stato, considerando vietata l'azione violenta o in generale eversiva contro qualunque Stato o istituzione.

C. Considerazioni applicative

Nella fattispecie, potrebbe essere possibile che siano instaurati, nell'interesse della Società, rapporti con clienti che perseguano, direttamente o quali prestanome, finalità di terrorismo, sovversione o eversione dell'ordine costituzionale, agevolandoli nella realizzazione dei loro

criminosi obiettivi. Tali norme tendono, infatti, a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell’ambito dello svolgimento dell’attività societaria tipica – nonché di mezzi di trasporto, rifugi o sedi logistiche.

## **5.2 REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

- Articolo 25-quinquies del Decreto – **Delitti contro la personalità individuale (artt. 600; 600-bis – quinquies<sup>3</sup>; 601; 602 c.p.)**

L’articolo 25-quinquies contempla le seguenti figure illecite:

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis commi 1 e 2 c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).

### **A. Fattispecie**

Tali norme puniscono chiunque riduca o mantenga persone in schiavitù e chi ne faccia oggetto di tratta, acquisto o alienazione nonché chiunque induca alla prostituzione una persona minorenni, sfrutti minori per realizzare esibizioni pornografiche o produrre materiale pornografico e chiunque organizzi o propagandi iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (c.d. turismo sessuale).

La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito attraverso le attività connesse alla tratta di persone, al c.d. “turismo sessuale” ovvero a fatti di pedopornografia.

### **B. Elemento oggettivo**

Le norme in esame mirano proteggere gli esseri umani da rapporti di sfruttamento o assoggettamento.

I reati in esame sono, generalmente, reati “permanenti”, in quanto la condotta – che si realizza mediante violenza, minaccia o inganno, ovvero con abuso di autorità o approfittamento di una situazione di necessità – deve essere abituale e tale da determinare un assoggettamento continuativo.

## **6. REATI DI ABUSO DI MERCATO**

- Art. 25-sexies del Decreto – **Abusi di Mercato**

---

<sup>3</sup> modificato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172 che ha altresì modificato l’art 600 ter  
I reati previsti dal D lgs. 231/01

## 6.1 ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

### – Art. 184 TUF – **Abuso di informazioni privilegiate**

#### A. Fattispecie

La norma punisce tre condotte criminose, riferibili ai soggetti che abbiano accesso alle informazioni privilegiate a motivo della propria professione, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero della partecipazione ad organi di amministrazione, direzione o controllo dello stesso (c.d. *insider* "primari").

#### B. Elemento oggettivo

I beni giuridici che la norma intende tutelare sono l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

Sono punite le seguenti condotte:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate (c.d. *trading*);
- comunicare informazioni privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio (c.d. *tipping*);
- raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni su strumenti finanziari (c.d. *tuyautage*).

Il reato in esame, così come il reato di "Manipolazione del mercato", successivamente trattato, è punito qualora attenga a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, mentre sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 184 TUF (così come del successivo art. 185) le "operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria o alla gestione del debito pubblico compiute dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell'Unione europea, dal Sistema europeo delle Banche centrali, da una Società centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, o da qualsiasi altro ente ufficialmente designato ovvero da un soggetto che agisca per conto degli stessi", nonché le "negoziazioni di azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari propri quotati, effettuate nell'ambito di programmi di riacquisto da parte dell'emittente o di società controllate o collegate, e operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari che rispettino le condizioni stabilite dalla CONSOB con regolamento".

A seguito delle recenti modifiche legislative – derivanti dal recepimento della Direttiva *Market Abuse* – è stato ampliato l'ambito soggettivo della fattispecie, rendendo punibile anche l'*insider* da reato, ovvero sia la condotta di colui che, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, ponga in essere una delle condotte rilevanti.

Un'ulteriore modifica della disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, risiede nell'introduzione della fattispecie dell'*insider trading* c.d. "secondario": la nuova disciplina, infatti, vieta agli *insider* secondari il compimento di tutte le condotte vietate agli *insider* primari (*trading*, *tipping*, *tuyautage*), e non della sola attività di *trading*, come in precedenza.

Sono *insider* secondari i soggetti che, a qualunque titolo, si trovino a detenere un'informazione privilegiata senza che essa sia stata acquisita in virtù della partecipazione al capitale, o di un incarico societario o dello svolgimento di un'attività lavorativa, professione o ufficio.

#### C. Elemento soggettivo



Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di utilizzare informazioni privilegiate compiendo operazioni su strumenti finanziari attraverso una delle condotte sopra descritte.

**D. Momento consumativo**

Il reato si consuma all'atto dell'utilizzo di informazioni privilegiate.

**E. Considerazioni applicative**

Ai sensi dell'art. 181, TUF, per "informazione privilegiata" si intende un'informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pubblica e che concerne, direttamente o indirettamente uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti ovvero su sui prezzi di strumenti finanziari derivati connessi.

Più in particolare, per informazione di "carattere preciso" si intende un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente ritenere che verrà ed esistenza. Il requisito della precisione è funzionale ad isolare dalla nozione di informazione privilegiata le semplici voci di mercato (c.d. *rumors*), non suffragate da alcun dato oggettivo o dalla possibilità di essere comunicate in modo accurato. L'informazione deve, peraltro, essere qualificata da verità o verosimiglianza.

Per informazione che, "se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari", si intende *"un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento"* (art. 181, comma 4, TUF). Tale requisito è stato oggetto di discussione ed è stato sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale (Sentenza n. 382, 1-14 dicembre 2004) che ha rilevato come il criterio non numerico (variazione sensibile), lungi dall'essere impreciso, è necessario in funzione del carattere relativo dell'influenza sensibile, *"strettamente correlata alle caratteristiche dello strumento finanziario al quale la notizia si riferisce: rispetto ad un titolo relativamente stabile, infatti, anche una variazione di pochi punti potrebbe essere considerata significativa; mentre rispetto ad uno strumento finanziario "fisiologicamente" soggetto ad oscillazioni, difficilmente si potrebbe giungere alle medesime conclusioni"*.

## **6.2 MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

– Art. 185 TUF – **Manipolazione del mercato**

**A. Fattispecie**

La norma punisce chiunque diffonda notizie false o ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati.

**B. Elemento oggettivo**

I beni giuridici che la norma intende tutelare sono l'integrità dei mercati finanziari regolamentati e la protezione e l'accrescimento della fiducia degli investitori.

La fattispecie mira a reprimere le seguenti condotte poste in essere al fine di arrecare turbamento al valore di mercato di strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata richiesta la quotazione. In particolare la norma proibisce:

- la diffusione di notizie false;

- la realizzazione di operazioni simulate;
- il compimento di altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Per la descrizione delle menzionate condotte si richiama a quanto evidenziato sopra nella trattazione del delitto di aggio, art. 2637 c.c..

Per effetto della nuova disciplina in tema di abusi di mercato, il delitto di aggio risulta oggi limitato alle condotte che abbiano per oggetto strumenti non quotati o per i quali non sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Inoltre, a differenza del delitto di manipolazione del mercato, la fattispecie di aggio fa riferimento alle condotte atte «*ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi societari*».

#### C. Elemento soggettivo

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false o di porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla quotazione.

#### D. Momento consumativo

Il reato si consuma all'atto della diffusione di notizie false e dell'effettuazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

#### E. Considerazioni applicative

Si evidenzia come possano costituire reato, qualora siano accompagnati dal dolo e dall'idoneità a provocare alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari:

- la diffusione, tramite mezzi di informazione, ivi compreso internet ed ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- l'assunzione di posizioni a lungo termine con successivi acquisti e diffusione di notizie positive fuorvianti;
- l'assunzione di posizioni a breve termine con successive vendite e diffusione di notizie negative fuorvianti;
- il compimento di operazioni o ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- l'effettuazione di operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- l'utilizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Il reato può realizzarsi, ad esempio, attraverso la diffusione di notizie false circa le strategie aziendali ovvero mediante il compimento di operazioni simulate o altri artifici sul capitale della società o della società controllante o di quelle controllate. La diffusione di notizie false può avvenire anche attraverso le relazioni semestrali o la relazione e redazione del bilancio di esercizio.

## **7. REATI TRANSNAZIONALI**

Con la Legge 146/2006, recante «*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*», il legislatore ha recepito nell'ordinamento italiano una serie di strumenti di diritto internazionale contro la criminalità organizzata transnazionale.

Si considera transnazionale il reato, punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La legge amplia la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- associazione a delinquere, di natura semplice (art. 416 c.p.) o mafiosa (art. 416-bis c.p.), finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43) o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- tratta di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si descrivono, di seguito, le principali fattispecie di reato sopra menzionate.

### **7.1 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE**

- Art. 416 c.p.– **Associazione per delinquere**<sup>4</sup>

#### **A. Fattispecie**

Il reato in esame si verifica quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti. Coloro che promuovono, costituiscono e organizzano l'associazione sono "per ciò solo" puniti.

#### **B. Elemento oggettivo**

L'oggetto della tutela penale è l'interesse dello Stato di garantire l'ordine pubblico, contro la costituzione o l'esistenza di associazioni dirette a commettere delitti.

---

<sup>4</sup> modificato dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 172  
*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

La *ratio* della norma è individuabile in un'esigenza marcatamente preventiva, nel senso che, ponendo l'associazione in se stessa, il legislatore tende a rimuovere il pericolo che vengano perpetrati i reati oggetto del programma della medesima.

L'associazione per delinquere si caratterizza per almeno tre fondamentali elementi:

- un vincolo associativo, fra almeno tre persone, tendenzialmente permanente, o comunque stabile (c.d. *affectio societatis scelerum*), destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- l'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato;
- l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

La fattispecie deve avere, inoltre, la connotazione della transnazionalità nei termini di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

**C. Elemento soggettivo**

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione, avendo lo scopo di commettere delitti e sapendo che in essa vi sono almeno due altre persone che si propongono lo stesso fine.

**D. Momento consumativo**

Il reato si perfeziona appena viene costituita l'associazione, indipendentemente dal compimento o meno dei reati programmati. Trattandosi di un reato tipicamente permanente, la consumazione si protrae fino alla cessazione dello stato antiggiuridico e, cioè, fino a quando si verifica lo scioglimento dell'associazione.

## **7.2 ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO**

- Art. 416-bis c.p. – **Associazione di tipo mafioso**

**A. Fattispecie**

La norma in esame incrimina chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

**B. Elemento oggettivo**

Il bene giuridico protetto è costituito non solo dall'ordine pubblico in genere, ma anche dall'ordine pubblico economico, vista la tendenziale propensione dell'associazione ad acquisire il controllo dell'economia del luogo.

Il reato associativo è di tipo mafioso allorché, alle condizioni previste per l'associazione per delinquere (alla quale si rinvia), si aggiunge la caratteristica del "metodo mafioso". I connotati dell'associazione mafiosa sono la particolare forza intimidatrice del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; essa non è diretta necessariamente alla commissione di delitti, in quanto può avere come fine la realizzazione degli altri obiettivi indicati dall'art. 416-bis, c.p., fra i quali quello, assai generico, costituito dalla realizzazione di "profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri".

La fattispecie deve avere inoltre la connotazione della transnazionalità nei termini di cui all'art. 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146.

### 7.3 ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI

– Art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43. **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.**

*«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis [i.e. contrabbando di tabacchi lavorati esteri], coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ».*

### 7.4 ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE

– Art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309. **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

*«Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 [i.e. produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope], chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo».*

## **7.5 DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE**

– Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. lgs. 25 luglio 1998. n. 286.

*«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona.*

*3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:*

*a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*

*b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;*

*c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.*

*c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.*

*3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona.*

*5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni)».*

## **7.6 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

– Art. 377-bis c.p. - ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

A. Fattispecie

*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

La norma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

**B. Elemento oggettivo**

La norma mira a tutelare il regolare svolgimento dei processi penali, ovvero sia l'attività diretta all'accertamento e alla repressione dei reati.

Il reato consiste nell'azione diretta a indurre taluno – con violenza o minaccia, oppure con offerta o promessa di denaro o altri beni – a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni false in un procedimento penale.

**C. Elemento soggettivo**

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria in sede penale. Non assumono, ovviamente alcuna rilevanza i motivi che spingono l'agente ad assumere tale comportamento.

**D. Momento consumativo**

Il reato di cui all'art. 377-bis c.p. è un reato di pericolo che si consuma nel momento in cui è posta in essere la violenza o la minaccia o l'offerta o promessa finalizzata ad indurre una persona a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'Autorità Giudiziaria in sede penale.

**E. Considerazioni applicative**

Il reato può configurarsi anche nel settore societario, con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale a livello transnazionale.

## **7.7 FAVOREGGIAMENTO PERSONALE**

– Art. 378 c.p. - **Favoreggiamento personale**

**A. Fattispecie**

La norma punisce la condotta di chi, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, oppure a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato di favoreggiamento personale sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

**B. Elemento oggettivo**

Il bene giuridico protetto dalla fattispecie in esame è la regolare amministrazione della giustizia, anche al di fuori dei procedimenti penali: la norma mira, infatti, a tutelare le ricerche della polizia giudiziaria e le investigazioni giudiziarie.

Il reato consiste nel porre in essere una condotta volta ad ostacolare o fuorviare l'attività diretta all'accertamento dei reati ed all'individuazione dei relativi responsabili. L'azione tipica del reato di favoreggiamento può consistere anche in una omissione, ovvero sia nel silenzio, nella reticenza e nel rifiuto di fornire notizie.

Per la configurabilità del reato di favoreggiamento personale non si richiede che la giustizia venga effettivamente fuorviata, né che l'intento di eludere le indagini sia stato concretamente realizzato, essendo ipotizzabile la sussistenza del reato in esame anche quando l'Autorità sia a conoscenza della verità dei fatti ed abbia già conseguito la prova della sicura partecipazione al delitto della persona aiutata.

**C. Elemento soggettivo**

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di aiutare una persona, non necessariamente conosciuta, a sottrarsi alle indagini e alle ricerche dell'Autorità, anche nel caso in cui non si conosca il reato per cui queste vengono condotte.

**D. Momento consumativo**

Il reato in esame è un reato di pericolo e si consuma nel momento in cui si pone in essere un'azione diretta ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'Autorità.

## **8. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI**

Con la Legge 18 marzo 2008, n. 48 recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero”* il legislatore ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità amministrativa della società. L'art. 7 del suddetto provvedimento, infatti, introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis *“Delitti informatici e trattamento illecito di dati”*.

La legge ha ampliato la responsabilità degli Enti in relazione alle seguenti figure di reato:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Di seguito si analizzano le fattispecie di reato sopra enunciate.



## 8.1 FALSITÀ IN UN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O AVENTE EFFICACIA PROBATORIA

– Art. 491-bis c.p. – **Documenti informatici**

### A. Fattispecie

Alterazione e/o contraffazione di documenti informatici pubblici o privati, aventi efficacia probatoria (ad. es CUD elettronico, attestazioni di pagamento di F23 e F24 online, ordini elettronici di acquisto/vendita), procurando alla Società un ingiusto profitto. La norma, punendo chi compie tale reato di “falsità in atti”<sup>5</sup>, sancisce che i reati di falso in atto pubblico ed in scrittura privata (definiti con riferimento a documenti tipicamente cartacei) trovano applicazione anche quando la condotta illecita abbia ad oggetto “documenti informatici”.

Il “documento informatico” è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”<sup>6</sup>.

Di seguito vengono specificate le fattispecie di “falso in atto” che andranno poi letti nella loro applicabilità al “documento informatico”:

- Art. 476. *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.*
- Art. 477. *Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.*
- Art. 478. *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti.*

Le norme puniscono il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, rispettivamente:

- formi (in tutto o in parte) un atto falso o alteri un atto vero;
  - contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative o (con le stesse modalità) fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità;
  - supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia diversa dall’originale.
- Art. 479. *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.*
  - Art. 480. *Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.*
  - Art. 481. *Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.*

Le norme puniscono il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, rispettivamente:

- attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto in sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera

---

<sup>5</sup> Capo III, “Della falsità in atti”, Artt. 476 – 493-bis del Codice Penale.

<sup>6</sup> Cfr. 'articolo 1 ,lett. p) del D.Lgs. 82/2005, c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale. Sul punto, la relazione al disegno di legge originario annota: " [...] in considerazione della sopravvenuta inadeguatezza della definizione di documento informatico, inteso come 'supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi destinati ad elaborarli', si è deciso di accogliere, anche ai fini penali, la più ampia e corretta nozione di documento informatico, già contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, come 'rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti'."

I reati previsti dal D lgs. 231/01

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità

- attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità;

ovvero chiunque, nell'esercizio di un servizio di pubblica necessità<sup>7</sup>, attesta falsamente in un certificato fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

- **Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato.**

La norma sanziona il privato (o il pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni) che commetta i fatti di cui agli artt. 476-478.

- **Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.**

La norma sanziona chiunque attesti falsamente a pubblico ufficiale, in atto pubblico<sup>8</sup>, fatti dei quali è destinato a provare la verità.

- **Art. 484. Falsità in registri e notificazioni.**

La norma sanziona chiunque, essendo obbligato dalla legge a tenere registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali<sup>9</sup>, scrive o lascia scrivere (tollerando che altri scrivano, avendo l'obbligo di impedirlo) false indicazioni (tali cioè da riportare indicazioni non veritiere).

- **Art. 485. Falsità in scrittura privata.**

La norma sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma (in tutto o in parte) una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera<sup>10</sup>, sempre che ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso; si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

- **Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato.**

La norma sanziona chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, sempre che ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso; si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

- **Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico.**

---

<sup>7</sup> Professioni il cui esercizio è vietato per legge senza speciale abilitazione dello Stato, ove il ricorso ai medesimi sia richiesto dalla legge (es. revisione contabile) ovvero servizi dichiarati di "pubblica necessità" per atto della pubblica amministrazione.

<sup>8</sup> Come tale, ad esempio, va intesa la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Sez. 5 Sentenza 13623 del 04 aprile 2001) anche laddove esponga dati o notizie falsi per l'indebito conseguimento di contributi pubblici (ove tali dichiarazioni siano regolate per legge) o nelle dichiarazioni proposte in una domanda di condono edilizio (Sez. 5 Sentenza 10313 del 30 settembre 1998 e Sez. 5 Sentenza 3762 del 22 febbraio 2000).

<sup>9</sup> Non vi rientra, ad esempio, il Registro IVA in quanto le relative registrazioni sono soggette all'ispezione dell'Ufficio IVA e della Guardia di Finanza (Sez. 5 Sentenza 6173 del 15 maggio 1987).

<sup>10</sup> Una distinta di versamento e di prelevamento (scritture private con cui il cliente chiede la prestazione di un servizio bancario) pur compilata dal funzionario di banca si configura in tale fattispecie laddove il funzionario vi apponga anche la firma falsa del cliente (Sez. 1 Sentenza 10224 del 02 ottobre 1986), mentre non lo sarebbe se la compilazione avvenisse secondo le istruzioni del cliente (con firma autentica).

Gli amministratori / i dipendenti di istituto bancario che distraggano a proprio profitto somme di danaro addebitando su conti correnti della clientela assegni propri e formi varie scritture contabili false per addebitare le somme distratte sulla schede dei conti correnti commette, oltre ad appropriazione indebita aggravata, falsità in scrittura privata (Sez. 6 Sentenza 2896 del 04 marzo 1988)

La norma sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

- Art. 488. *Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali.*

Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

- Art. 489. *Uso di atto falso.*

La norma sanziona chiunque, senza aver concorso alla falsificazione, fa uso<sup>11</sup> di un atto falso; qualora si tratti di scritture private è richiesto che l'attore abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

- Art. 490. *Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri.*

La norma sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime (anche rendendolo illeggibile) od occulta un atto pubblico, o una scrittura privata veri; qualora si tratti di scrittura privata è richiesto che l'attore abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

L'art. 491 determina che i reati aventi ad oggetto un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, nelle pene sono assimilati ad "atti pubblici".

Gli artt. 492 – 493-bis specificano aspetti dei reati definiti agli artt. precedenti<sup>12</sup>.

#### **B. Elemento oggettivo**

Si definisce "*atto pubblico*" l'atto compilato da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero quello redatto in conformità alle formalità prescritte da un pubblico ufficiale (che ha la possibilità di conferire all'atto pubblica fede).

Si definisce "*scrittura privata*" il documento privo delle caratteristiche di "atto pubblico"; risulta tale l'atto di un privato o di un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che agisce fuori delle sue attribuzioni funzionali e quello di un pubblico ufficiale privo della competenza richiesta o che non rispetta le prescrizioni formali imposte. In genere si tratta di documenti redatti senza l'assistenza di un pubblico ufficiale che contengono dichiarazioni di volontà e "di scienza" delle parti aventi rilevanza giuridica.

I testamenti olografi, le cambiali e ogni altro titolo trasmissibile per girata o al portatore, pur configurandosi come scritture private, sono equiparati dalla legge – ai fini della pena – agli atti pubblici.

Si ha "*falsità materiale*" quando il documento non è genuino, cioè quando divergono autore apparente ed autore reale (contraffazione) o quando sono apportate modificazioni illegittime dopo la stesura definitiva dell'atto (alterazione).

---

<sup>11</sup> La giurisprudenza ritiene che la nozione di "uso" comprenda ed includa qualsiasi modo di valersi del falso documento per uno scopo giuridicamente rilevante, conforme alla natura e alla destinazione dell'atto medesimo (Cassazione n. 51/1969)

<sup>12</sup> Art. 492 "Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti": "[...] *nella denominazione di atti pubblici e scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti*"; art. 493 "Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico": "[...] *si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, [...]*"; art. 493-bis "Casi di perseguibilità a querela": 485, 486, 488, 489, 490 se concernono scrittura privata (salvo si tratti di "testamento olografo").

Si ha “*falsità ideologica*” quando il documento non risulta né alterato, né contraffatto, ma non contiene dichiarazioni veritiere (giuridicamente rilevante se l’autore non ha rispettato l’obbligo giuridico di dichiarare ciò che corrisponde al vero).

Sono “*pubblici ufficiali*” (art. 357 c.p.) “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”, laddove rileva l’esercizio concreto della funzione, a nulla rilevando il vincolo di dipendenza da un ente pubblico. Mentre la funzione legislativa fa capo esclusivamente a figure istituzionali (attività diretta alla produzione delle norme esercitata dal Parlamento, Consigli Regionali e Governo), quella giudiziaria (*in primis* esercitata dalla magistratura e giudici popolari) rileva anche in capo a coloro che sono chiamati a collaborare con il giudice (es. periti e testimoni). Con riferimento alla funzione amministrativa il perimetro risulta più ampio (es. servizio di tesoreria), ma vale la pena di richiamare in particolare le attività di esercizio del “potere certificativo” “attività di documentazione e di attestazione dotate, secondo l’ordinamento giuridico, di efficacia probatoria” (es. certificazione di versamenti erariali, Modelli F23/F24, contabili di bonifico, estratti conto, cedolini paga e CUD, fissati bollati, etc.).

La normale attività bancaria di raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito in un mercato concorrenziale non costituiscono l’attribuzione di pubblico ufficiale, ma sono invece pubblicistiche quelle attività collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario tra cui i “crediti agevolati ed i “crediti di scopo” che gravano sulla finanza pubblica (Sez. Un. Sentenza 8342 del 16 luglio 1987; Sez. 6, Sentenza 7529 del 30 maggio 1990).

#### C. Elemento soggettivo

In generale è richiesto il dolo generico (coscienza e volontà di “falsificare”) per gli “atti pubblici”, mentre quello specifico (il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno) per la scrittura privata.

#### D. Considerazioni applicative

Per esemplificare sono riportate solo alcune delle ipotesi applicative che, se suscettibili di interesse e vantaggio della società, possono dare origine alle responsabilità di cui al D.lgs. 231/01:

- rilascio di false testimonianze in sede giudiziaria (ove, ad esempio, tali dichiarazioni venissero registrate su un “documento informatico”);
- rilascio elettronico di CUD intenzionalmente non corrispondenti al vero e alle disposizioni normative in materia;
- apposizione di una data diversa dal reale pagamento di F23 ed F24 on line;
- falsificazione nella fatturazione o utilizzo di fatture di cui si conosce la falsità;
- falsificazione di ordini di acquisto e vendita titoli elettronici o telefonici;
- false attestazioni in relazione ai requisiti per l’ottenimento di finanziamenti agevolati da parte della società e dei clienti (ove tali attestazioni fossero rappresentate in “documenti informatici”);
- utilizzo di documenti informatici di cui si conosce la falsità (pur non avendo partecipato alla falsificazione);
- alterazione delle disposizioni impartite dalla clientela per via informatica o nelle registrazioni informatiche di tali disposizioni (es. accettazione a trattamenti tutelati dalla privacy o in questionari antiriciclaggio e servizi intermediazione, etc.);

- alterazione della documentazione presentata in giudizio (es. in sede di revocatoria), ove supportata da “documenti informatici” (indirettamente, anche l’alterazione dei supporti informatici che poi, stampati, sono presentati in giudizio sotto forma di documenti).

## **8.2 ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO**

- Art. 615-ter c.p. - **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

### **A. Fattispecie**

La norma punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantiene contro la volontà (tacita o espressa) di chi ha il diritto di escluderlo, superando i limiti dell’eventuale originaria autorizzazione o protraendosi dopo la revoca del consenso o la richiesta di uscita.

### **B. Elemento oggettivo**

Il bene protetto è il “domicilio informatico” in sé, inteso come spazio intangibile di pertinenza della persona (al pari di quanto avviene con la pax domestica protetta dal tradizionale reato di violazione di domicilio), rilevando la pura violazione (assistita da dolo generico) dello jus proibendi del gestore, indipendentemente dallo scopo che si propone l’autore dell’abuso. In sintesi, la tutela riguarda la riservatezza delle informazioni conservate o trasmesse a mezzo di sistemi informatici / telematici.

Le condotte sanzionate sono due:

- accesso senza il permesso: aspetto che si concretizza sia da remoto (es. tramite modem) o da vicino (es. tramite mera accensione di un PC) nel momento in cui vi si ottiene la possibilità di consultare, copiare o semplicemente modificare i dati (indipendentemente dal fatto che lo si faccia effettivamente);
- permanenza contro la volontà espressa o tacita: pur nell’ambito di un “accesso” lecito, la permanenza supera i limiti dell’originaria autorizzazione o si protrae dopo la revoca del consenso o la richiesta di “uscita”;

laddove si riferiscano ad un<sup>13</sup>:

- sistema informatico<sup>14</sup>: apparecchiatura o complesso di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche; queste ultime sono caratterizzate dalla compresenza di tre aspetti funzionali: a) la registrazione o memorizzazione, “per mezzo di impulsi elettronici e su supporti adeguati, di dati rappresentati attraverso simboli (bit) numerici (codice) in combinazioni diverse”; b) “l’elaborazione automatica” da parte della macchina dei dati così registrati o memorizzati; c) l’organizzazione di tali dati “secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente” (utilità) (es. personal computer, mainframe, centralino telefonico, etc.);
- sistema telematico: più sistemi informatici collegati stabilmente tra loro (per esempio via modem o anche via radio se connessi con tecnologia wireless) al fine di permettere la

---

<sup>13</sup> Si tratta di definizioni assai ampie suscettibili di ricomprendere – come possibile oggetto di attacco - tanto l’hardware quanto il software, tanto la macchina nel suo insieme, quanto i suoi singoli componenti, a condizione che il tutto sia unitariamente finalizzato all’espletamento di quelle funzioni ed al raggiungimento di quelle utilità.

<sup>14</sup> “qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compiono elaborazione automatica di dati” (cfr. art. 1 “Definizioni”, lettera a) della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001).

trasmissione-comunicazione a distanza delle informazioni raccolte (es. intranet/LAN; posta elettronica; rete bancomat, pay TV, rete telefonica);

che risulti protetto da misure di sicurezza: rileva qualsiasi accorgimento finalizzato ad impedire o quantomeno regolare l'ingresso nel sistema da parte di soggetti non autorizzati. Si tratterà normalmente di protezioni, più o meno sofisticate, aventi esse stesse natura informatica (passwords, pic-cards o smart-cards, firewall di rete, dispositivi biometrici, etc.), ma rilevano anche misure fisiche quali, ad esempio, le protezioni destinate a regolare l'ingresso ai locali dove i sistemi sono custoditi (o dove sono conservate le password). Di regola vale dunque anche il divieto verbale o la revoca del precedente consenso, poiché né la lettera né la ratio dell'art. 615 ter richiedono un determinato coefficiente di efficacia della misura di sicurezza adottata.

#### C. Elemento soggettivo

Perché vi sia reato, è richiesto il solo dolo generico ovvero la coscienza e la volontà di introdursi o di rimanere clandestinamente in un sistema informatico o telematico. Non rilevano le finalità che l'agente si propone siano esse curiosità, ricerca di informazioni particolari o riservate, intento ludico-vandalico ovvero distruttivo o manipolativo etc.

La colpa non rileva, ergo non sarà punibile per es. un accesso meramente imprudente o causato da inesperienza o disattenzione ovvero ad una permanenza inconsapevole.

#### D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui si ha l'“introduzione abusiva” o il “mantenimento clandestino” ed il “tentativo” è ammissibile.

#### E. Considerazioni applicative

Sono ipotizzabili molteplici casistiche in cui, nell'interesse ed a vantaggio della società, possano concretizzarsi casi accesso / permanenza non autorizzata a sistemi informatici (non è richiesto l'uso effettivo o il beneficio derivante dall'uso dei dati; è sufficiente l'accesso con, ad esempio, il semplice risparmio dei costi di rilascio delle password/licenze/iscrizioni). A mero titolo esemplificativo, si citano:

- accesso senza titolo (es. utilizzando una password assegnata ad altra persona o ad altra società del Gruppo) ad una banca dati / information provider;
- accesso / permanenza ad una piattaforma di sistema senza titolo o in violazione alle regole definite dal titolare dei diritti;
- riproduzione / copia non autorizzata di programmi o notizie tramite l'accesso al sistema operativo di fornitori / clienti;
- accesso abusivo ad informazioni di concorrenti conservate su database nell'ambito di servizi prestati o a mezzo di server condivisi;
- utilizzo abusivo di una rete swift, rete bancomat o simili;
- accesso ad informazioni di terzi conservate su sistemi informatici / telematici in occasione di malfunzionamenti dei sistemi (es. lettura di movimentazione di conti di clienti di concorrenti grazie a problemi nel server esterno comune).

### 8.3 DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

- Art. 615-quater c.p. – **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

#### A. Fattispecie

La norma punisce chiunque abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi (anche fisici) idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee a predetto scopo.

#### B. Elemento oggettivo

Cfr. "fattispecie" (l'ampiezza delle casistiche estende il perimetro complessivo al punto che viene meno l'utilità di esplicitare il perimetro puntuale di ciascuna di esse).

Il bene giuridico tutelato è il medesimo di cui all'art. 615-ter.

#### C. Elemento soggettivo

Perché vi sia reato, è necessario il dolo specifico, ossia il fine di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

#### D. Momento consumativo

Il reato si realizza nel momento in cui viene eseguita l'azione tipica (il tentativo non è ammissibile), rilevando il primo atto di ingerenza (acquisizione del codice, diffusione di password, etc.).

#### E. Considerazioni applicative

In genere si tratta di una condotta "prodromica" a quella sanzionata dall'art. 615-ter, la cui punibilità viene anticipata sino al momento antecedente a quello dell'accesso.

I casi di (ove non previsti dalle regole di assegnazione e di utilizzo):

- condivisione di password, licenze, codici di accesso a sistemi informatici e telematici, e database (anche se poi non utilizzate)
- condivisione di chiavi e carte per l'accesso ai locali ove sono custoditi sistemi;
- diffusione di codici per l'attivazione di programmi;
- fornitura di strumenti atti a consentire l'accesso a sistemi e reti (es. particolari programmi di decriptazione o hardware specifico);
- disegno dell'architettura di rete che intenzionalmente e strutturalmente consenta l'accesso e utilizzo abusivo;

costituiscono, se nell'interesse ed a vantaggio della società, solo alcuni degli esempi in cui potrebbe esservi motivo di sanzionabilità dell'azienda ai sensi del D.lgs. 231/01.

### 8.4 DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERRUPTO UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO

- Art. 615-quinques c.p. – **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

#### A. Fattispecie

La norma punisce chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici al fine di danneggiare (illecitamente) un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

**B. Elemento oggettivo**

Cfr. "fattispecie" (l'ampiezza delle casistiche estende il perimetro complessivo al punto che viene meno l'utilità di esplicitare il perimetro puntuale di ciascuna di esse).

Il bene tutelato è sostanzialmente il medesimo di cui all'art. 615-ter.

**C. Elemento soggettivo**

Perché vi sia reato, è necessario il dolo specifico, ossia il fine di danneggiare (illecitamente) un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,

**D. Momento consumativo**

Il reato si realizza nel momento in cui viene eseguita l'azione illecita.

**E. Considerazioni applicative**

La norma, sorta con riferimento ai casi di diffusione dei virus informatici, estende la sua applicabilità alla complessiva attività volta a danneggiare l'integrità e la funzionalità dei sistemi informatici e telematici e delle informazioni ivi contenute.

Tra gli esempi che si possono individuare, di attualità si menziona l'attività di spamming (es. pubblicizzazione di prodotti tramite e-mail senza l'autorizzazione del destinatario) o la creazione dei programmi necessari per farlo; in questo caso, risulta piuttosto evidente l'interesse ed il vantaggio per la società ed è ormai ampiamente riconosciuto che lo spamming costituisca un danno.

## **8.5 INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE**

– Art. 617-quater c.p. - ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche***

**A. Fattispecie**

La norma punisce chiunque fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi; la stessa norma punisce anche chiunque rivela al pubblico, in tutto o in parte, mediante qualsiasi mezzo di informazione, il contenuto delle comunicazioni così intercettate, impedito o interrotte.

**B. Elemento oggettivo**

L'interesse tutelato è la segretezza, l'inviolabilità e la regolarità delle comunicazioni informatiche o telematiche.



Ogni comportamento atto a captare e impedire (se ancora non avviata) o interrompere (laddove fosse già in corso) una comunicazione all'interno di un sistema informatico o telematico (o tra sistemi) viene sanzionato laddove vi sia comportamento fraudolento (si presuppone il compimento di inganni ed astuzie idonee a far cadere in errore o a rendere inconsapevole la vittima del fatto che si sta compiendo).

C. Elemento soggettivo

Perché vi sia reato, è richiesto il solo dolo generico, ossia la coscienza e volontà di intercettare, impedire o interrompere fraudolentemente le comunicazioni in parola, ovvero rivelarle ad altrui persona.

D. Momento consumativo

Il reato si consuma nel momento in cui viene realizzata la condotta tipica ed il tentativo è configurabile.

E. Considerazioni applicative<sup>15</sup>

Fatte salve le configurazioni di reato previste da altre normative (es. privacy), le casistiche in cui si possa configurare un interesse ed un vantaggio per la società nell'attuazione della fattispecie ora in analisi sono molteplici e potrebbero riguardare, ad esempio, la fraudolenta intercettazione di conversazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o e-mail:

- il cliente potrebbe obiettare l'intercettazione da parte di terzi in azienda di informazioni da lui trasmesse ad un dipendente "di fiducia";
- informazioni rilasciate tra cliente ed operatore intercettate da altro operatore e da questi, o da altri, diffuse (es. raccomandazioni su strumenti finanziari quotati);
- informazioni industriali di terzi e competitor intercettate su reti e server condivisi.

## **8.6 INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE**

- Art. 617-quinquies c.p. - **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

A. Fattispecie

La norma punisce chiunque installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi consentiti dalla legge.

La norma di fatto estende la sanzionabilità alle attività prodromiche al reato di cui all'art. 617-quater, laddove vi sia "installazione di apparecchiature" (cui la dottrina assimila i "software") a ciò preposte. Ai sensi della rilevanza ex D.lgs. 231/01 di tali comportamenti è comunque richiesto l'interesse ed il vantaggio della società. In tal senso, potrebbe immaginarsi l'attività di installazione fisica su sistemi di terzi (computer, server o reti) o "a distanza" di programmi concretamente atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni.

---

<sup>15</sup> Il Codice Penale nel sanzionare la condotta di chiunque "rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico" (secondo comma) non richiede quale presupposto del reato l'intercettazione fraudolenta (primo comma), in quanto la ratio della tutela penale è quella di evitare che siano divulgate informazioni "chiuse", destinate a rimanere segrete, delle quali l'agente sia comunque venuto a conoscenza. (Cassazione pen. sez. V, 1 febbraio 2006, n. 4011).

*I reati previsti dal D.lgs. 231/01*

## 8.7 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

- Art. 635-bis c.p. - ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici***

### A. Fattispecie

La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

## 8.8 DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

- Art. 635-ter c.p. - ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***

### A. Fattispecie

La norma punisce chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; l'effettiva realizzazione dell'obiettivo (distruzione, deterioramento, etc.) costituisce aggravante.

## 8.9 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

- Art. 635-quater c.p. - ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici***

### A. Fattispecie

La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

## 8.10 DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ

- Art. 635-quinquies c.p. - ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***

### A. Fattispecie

La norma punisce i casi di cui all'articolo 635-quater qualora diretti a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

L'oggetto di tutela del reato di danneggiamento è l'integrità del patrimonio "informatico", nell'accezione del diritto alla proprietà e a quello di poterla liberamente utilizzare. Il soggetto passivo (colui che subisce il reato) coincide con il titolare di uno dei predetti diritti; se concorrono più diritti spettanti a più soggetti diversi ciascuna di tali persone sarà soggetto passivo (non ha importanza se si tratti di persona fisica o giuridica).

Con il termine "dato informatico" si intende "qualunque presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema computerizzato di svolgere una funzione" (cfr.

art. 1 “Definizioni”, lettera b) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001).

La norma, in simmetria alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla materia, distingue nettamente il danneggiamento dell'integrità dei dati dal danneggiamento dell'integrità del sistema, differenziando i casi ove vi sia anche una rilevanza a fini pubblicistici. La “pubblica utilità” si ha quando il bene, sia pubblico che privato, è utilizzato per soddisfare gli interessi della generalità dei “consociati”.

**B. Elemento oggettivo**

Lo scopo della norma è la repressione del “sabotaggio” di informazioni, dati, software ovvero sistemi informatici o telematici di altrui pertinenza.

L'altruità della cosa viene fatta coincidere dalla norma con il diritto di disporre in capo all'agente, usarne e goderne, comprendendo con ciò sia la proprietà che i diritti e gli obblighi in materia di uso e godimento<sup>16</sup>.

**C. Elemento soggettivo**

Perché vi sia reato, è sufficiente il dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di “sabotare” un dato, un software o un sistema altrui, non richiedendo una volontà specifica diretta ad ottenere finalità ulteriori rispetto al danno in sé. Il reato può essere commesso da chiunque; costituisce circostanza aggravante se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

**D. Momento consumativo**

Il reato si consuma nel momento in cui il dato, il software o il sistema vengono “sabotati”, ma rileva anche il tentativo, pur dovendosi necessariamente richiedere l'idoneità dell'azione a produrre tale effetto. In presenza di “rilevanza pubblicistica”, il comportamento sanzionato è quello “diretto a”, costituendo l'effettiva realizzazione (distruzione, etc.) una esplicita circostanza aggravante.

## **8.11 FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA**

– Art. 640-quinquies c.p. - ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica***

**A. Fattispecie**

Il reato punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Elemento costitutivo della fattispecie di reato è la qualifica di “certificatore di firma elettronica” in capo all'agente.

Per le fattispecie di cui agli artt. 615-ter (1° co.), 617-quater (1° e 2° co.) e 635-bis è prevista la procedibilità “a querela”, talché se quest'ultima non viene proposta o viene rimessa verrà meno anche la responsabilità dell'ente<sup>17</sup>. Altrettanto vale per i reati di cui agli artt. 485, 486, 488, 489,

---

<sup>16</sup> I reati in esame hanno natura sussidiaria, poiché “esistono” solo nel caso in cui non sia configurabile una più grave figura di reato (nel qual caso, laddove tale più grave figura di reato non dovesse rientrare nel perimetro del Decreto, potrebbe venir meno l'applicabilità del sistema sanzionatorio in capo all'ente).

<sup>17</sup> “Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per mancanza di una condizione di procedibilità” (cfr. art. 37 del D.Lgs. 231/2001).

*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

490, se concernenti scrittura privata e non si tratti di “testamento olografo”, richiamati dall’art. 491-bis.

## **9. DELITTI CONTRO LA PERSONA COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO**

L’art. 12 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*” ha introdotto nel Decreto 231/01 l’art. 25-septies che, dopo le modifiche introdotte dall’art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (detto anche “TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO”)<sup>18</sup>, risulta intitolato “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”

Risulta qui opportuno sottolineare che il D.lgs. 123/07 ha introdotto per la prima volta reati di tipo “colposo” nell’alveo di quelli rilevanti per il Decreto, modificando sostanzialmente il profilo di responsabilità dell’Organismo di Vigilanza. Nel campo dei delitti “colposi” dottrina autorevole (segnatamente alle considerazioni rappresentate da Raffaele Guariniello, Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Torino, nell’ambito di più Convegni e Seminari dedicati alla Decreto) considera i membri dell’Organismo di Vigilanza imputabili penalmente se ritenuti corresponsabili del verificarsi di un infortunio (tale da configurare reato di omicidi o lesione), oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa (es. inadeguatezza delle misure di sicurezza presenti in azienda) che essi (quali membri di un organismo incaricato di vigilare sull’adeguatezza del modello anche rispetto alla sua capacità di prevenire l’infortunio) avrebbero avuto l’obbligo di conoscere e segnalare. Questa responsabilità è dovuta al fatto che, nel sistema

---

<sup>18</sup> Al riguardo, si riporta il testo dell’art. 30 del citato provvedimento normativo nel quale sono individuate le caratteristiche che il “Modello” deve avere perché l’azienda non incorra nelle responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001 a fronte dei rischi-reato in analisi (elementi qualificanti che si sommano a quelli “generali” previsti dal D.Lgs. 231/2001 stesso), con conseguente limitazione, quanto alla sicurezza sul lavoro, della discrezionalità del giudice, al quale spetta la generale valutazione dei modelli organizzativi adottati dalle imprese per decretarne l’esonero dalle sanzioni.

*Art. 30. Modelli di organizzazione e di gestione*

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.

6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.

elaborato dal legislatore, alla segnalazione devono fare seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare la situazione pericolosa.

Di seguito sono riportati gli adempimenti più significativi derivanti dalla normativa in esame:

- Elaborazione di un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DRV – Documento di Valutazione dei Rischi) (artt. 15 e 28 D.lgs. 81/08).
- Nelle strutture più articolate e complesse, designazione, da parte del Datore di Lavoro, del Delegato in materia di sicurezza (art. 16 D.lgs. 81/08).
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) (artt. 15, 23 e 47 D.lgs. 81/08) e designazione degli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Nomina degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Nomina del Medico del Lavoro in qualità di Medico Competente (artt. 15, 25 D.lgs. 81/08),
- Nomina degli incaricati al Primo Soccorso.
- Tenuta della documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali (art. 53 D.Lgs.81/08).
- Consegna ed informazione sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 239 D.lgs. 81/08)
- Adeguamento dei luoghi di lavoro alle misure di prevenzione e protezione e obbligo di manutenzione.
- Attività di informazione e formazione di tutti i dipendenti (art. 36 e 37 D.lgs. 81/08).
- Riunioni periodiche (art. 35 D.lgs. 81/01).
- Predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ad opera del committente, da allegare ai contratti di appalto da eseguirsi nelle sue sedi o uffici (art. 26 del D.lgs. 81/08)

#### A. Fattispecie

La norma estende all'Ente la responsabilità per i delitti di cui all'art 589 ("Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") e 590, comma 3 ("Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro") del Codice Penale.

#### B. Elemento oggettivo

Il bene giuridico che le disposizioni menzionate intendono tutelare è l'integrità della persona.

I delitti di cui ai menzionati artt. 589 e 590 C.P. sono fattispecie "a condotta libera". Assume, dunque, rilevanza qualunque condotta (commissiva o omissiva) idonea a cagionare:

- la morte di una persona;
- lesioni gravi o gravissime ad una persona.

Ai sensi dell'art. 583 C.P. sono lesioni "gravi"<sup>19</sup>:

---

<sup>19</sup> si veda anche l'art 583 bis ex Legge 1 ottobre 2012, n. 172  
*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

b) quelle da cui derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;

c) quelle a cui consegua l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi della medesima disposizione. sono lesioni personali "gravissime", quelle da cui derivi:

a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;

b) la perdita di un senso;

c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nell'uso della parola;

d) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

### C. Elemento soggettivo

Entrambi i delitti sono "colposi", vale a dire "contro" l'intenzione del soggetto agente. Più in particolare, trattasi di ipotesi in cui l'evento delittuoso, anche se previsto, non è voluto dal soggetto agente e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Ai fini di cui sopra deve intendersi:

- per "negligenza" la violazione dei canoni di diligenza media nello svolgimento di un'attività, avuto specifico riguardo alle mansioni di vigilanza in concreto gravanti sul soggetto agente;
- per "imprudenza" il comportamento contrario alla normale prudenza, intesa quale insieme di comportamenti che tutti gli uomini devono tenere, in determinate circostanze di tempo e di luogo, per evitare la lesione di diritti altrui;
- per "imperizia" l'inosservanza delle regole e delle precauzioni doverose da parte della media dei soggetti che rivestono una qualifica e sono adibiti a mansioni analoghe a quelle poste in capo al soggetto agente

### D. Momento consumativo

Il reato si consuma al verificarsi dell'evento "morte" o "lesione grave o gravissima" causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Più precisamente, secondo parte della giurisprudenza, ai fini della configurazione della condotta illecita non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa dell'omessa adozione delle misure e degli accorgimenti imposti al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c.. ("*Tutela delle condizioni di lavoro*") ai fini della più efficace tutela dell'integrità fisica del lavoratore.

### E. Considerazioni applicative

Le norme in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui tali rischi siano conseguenti ad un'eventuale imprudenza e disattenzione del lavoratore. Ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di approntare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili, con prudente e continua diligenza, che il dipendente faccia effettivamente uso delle medesime.

Né appare sufficiente ad escludere la responsabilità la circostanza che la parte offesa sia stata resa edotta delle norme da rispettare nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

In tal senso, il compito del datore di lavoro appare molteplice ed articolato e va dall'istruzione dei lavoratori sui rischi di determinate attività e dalla necessità di adottare le conseguenti misure di sicurezza, alla predisposizione in concreto di tali misure e alla continua vigilanza circa il rispetto delle medesime.

Particolare rilevanza, tenuto conto del più grave impianto sanzionatorio assegnato (cfr. co. 1 dell'art. 25-*septies* del Decreto), assumono i casi in cui l'azienda esponga i lavoratori a particolari rischi (es. presenza di amianto) e in presenza di "cantieri temporanei o mobili"<sup>20</sup>; laddove in tali contesti un evento rilevante (morte/lesione) possa essere in qualche modo correlato "causalmente" all'assenza/inadeguata valutazione dei rischi e/o adozione del documento di valutazione dei rischi<sup>21</sup> il giudice applicherà sempre il massimo numero di quote (mille).

## **10. REATI AMBIENTALI**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2011, è stato pubblicato, il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni", che introduce nel d.lgs. 231/01 i Reati Ambientali (art. 25-*undecies*). Il provvedimento è entrato in vigore il 16 agosto 2011.

Di seguito si riporta l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-*undecies* possono determinare una responsabilità dell'Ente.

- Art. 727-bis c.p. -*Uccisione distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*

---

<sup>20</sup> L'impianto sanzionatorio più oneroso si applica in presenza di (cfr. co. 2 dell'art. 55 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro):

- a) in aziende:
  - industriali in cui sono presenti sostanze pericolose ;
  - centrali termoelettriche;
  - impianti nucleari ed installazioni ove i lavoratori sono sottoposti a sorgenti radioattive nonché impianti per il deposito, smaltimento e/o trattamento di rifiuti radioattivi;
  - aziende produzione/deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  - industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- b) in aziende che espongono i lavoratori a rischi:
  - biologici a "rischio di infezione" di gruppo 3 e gruppo 4;
  - da atmosfere esplosive;
  - cancerogeni mutageni;
  - attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica amianto;
- c) nei "cantieri temporanei o mobili " o "nelle costruzioni " e "nei lavori in quota " caratterizzati dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro risulti pari ad almeno 200 uomini-giorno.

<sup>21</sup> Le "violazioni" sancite dal comma 1, lett. a) dell'art. 55 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (da cui, in presenza di casi specificati al summenzionato co. 2, si applica l'impianto sanzionatorio di cui al co.1 dell'art. 25-*septies* del Decreto) si riferiscono all'omissione, da parte del "datore di lavoro", di:

- a) la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di valutazione dei rischi;  
ovvero
- b) adozione di un documento di valutazione dei rischi privo dei requisiti:
  - relazione valutazione tutti i rischi con specifici criteri di valutazione;
  - indicazione misure preventive / di protezione e dispositivi individuali;
  - procedure per l'attuazione delle misure, ruoli responsabili (con competenze e poteri adeguati);
  - individuazione mansioni con rischi specifici che richiedono capacità professionale riconosciuta, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento;
- c) che violi l'obbligo di adottare:
  - appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente il perdurare dell'assenza di rischio
  - aggiornare le misure ai mutamenti organizzativi e produttivi o della tecnica della prevenzione/protezione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta<sup>22</sup> è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- Art. 733-bis. - c.p. - *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Le sanzioni penali sono previste dal Decreto legislativo n. 152/06<sup>23</sup>

- Artt. 256 e 257 D.lgs. 152/06, - *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

---

<sup>22</sup> Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE

<sup>23</sup> D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

*I reati previsti dal D.lgs. 231/01*



a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla c.p. di condanna o alla c.p. emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi<sup>24</sup>.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi<sup>25</sup>.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica, in tal caso, la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti<sup>26</sup>.

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro<sup>27</sup>. Inoltre, Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

☒ **Art. 258D.lgs. 152/06, - *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari***

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti

---

<sup>24</sup> Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

<sup>25</sup> Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (D.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

<sup>26</sup> Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

<sup>27</sup> Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote

senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto<sup>28</sup>.

- D.lgs. 152/06, art. 259 - *Traffico illecito di rifiuti*

*Comma 1*

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

- Art. 260 - D.lgs. 152/06. - *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

- Art. 260-bis D.lgs. 152/06. - ***False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti***

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione

---

<sup>28</sup> Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

*I reati previsti dal D.lgs. 231/01*

amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati<sup>29</sup>.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

- Artt.1 e 2 - L. 150/92. - **importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di

---

<sup>29</sup> Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi<sup>30</sup>.

– Art. 8 -D.lgs. 202/07- *Inquinamento doloso*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

---

<sup>30</sup> Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote  
*I reati previsti dal D lgs. 231/01*

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

– Art. 8 -D.lgs. 202/07- **Inquinamento colposo**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

## **11. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

L'art. 63, co. 3, del D.lgs. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*octies* intitolato "*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*".

Il summenzionato D.lgs. 231/2007 ha, inoltre, esteso l'applicabilità del Decreto a tutti i casi di reato di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del Codice Penale, anche a quelli privi della connotazione di "transnazionalità" (in tal senso l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006<sup>31</sup> che aveva introdotto tra i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01 quelli di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita se "transnazionali", essendo tali fattispecie incluse tra quelle ora rilevanti).

L'art. 52 "Organi di controllo", c. 1, del D.lgs. 231/2007 cita esplicitamente l'Organismo di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/2001, attribuendo a tale organismo il dovere di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.lgs. 231/2007, "fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali [...]" e, per quanto ovvio, limitatamente alle aziende destinatarie della normativa "antiriciclaggio".

---

<sup>31</sup> Cfr. art. 64, co. 1, lettera f), del D.lgs. 231/2007.  
*I reati previsti dal D.lgs. 231/01*

Il secondo comma di tale articolo assegna poi all'Organismo di Vigilanza specifici obblighi di comunicazione secondo il seguente schema:

- comunicazione, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza circa le modalità di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure e i controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- comunicare senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni riguardanti la segnalazione di operazioni sospette di cui hanno notizia;
- comunicare entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni riguardanti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, alle nuove norme sulla non trasferibilità degli assegni, alle limitazioni all'uso di libretti di deposito al portatore ed al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia di cui hanno notizia;
- comunicare entro trenta giorni, alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia) le infrazioni agli "obblighi di registrazione" di cui hanno notizia

Con riferimento ai doveri di cui al primo comma, si ritiene corretto circoscrivere la responsabilità dell'Organismo di Vigilanza alle precipue finalità dell'Organismo, ovvero all'effettiva ed adeguata azione di vigilanza sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello ex D.lgs. 231/2001 rispetto alla prevenzione dei reati di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p.

In caso di omissione degli obblighi di comunicazione summenzionati l'art. 55 "Sanzioni Penali", c. 5, del D.lgs. 231/2007 prevede la punibilità dei membri dell'Organismo di Vigilanza con la reclusione sino ad un anno e la multa da 100 a 1.000 euro (fermi restando i più generali divieti di comunicazione ed obblighi di riservatezza richiesti dalla norma).

### **11.1 RICETTAZIONE**

- Art. 648 c.p.

#### **A. Fattispecie**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (presupposto), al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero chiunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

#### **B. Elemento oggettivo**

L'interesse tutelato è quello della persona offesa (dal reato privato presupposto) a non veder stabilizzato il pregiudizio economico subito dal compimento di un reato e quello più generale dell'amministrazione della giustizia ad accertare i reati e a punire i colpevoli.

Le condotte punite si sostanziano nel:

- acquistare denaro o cose provenienti da delitto: qualsiasi attività negoziale che consenta il trasferimento del possesso/proprietà del denaro/cosa da un soggetto ad un altro (parte della dottrina circoscrive tale fattispecie alla sola "compravendita");

- ricevere denaro o cose provenienti da delitto: conseguire il possesso in modo diverso rispetto all'acquisto;
- occultare denaro o cose provenienti da delitto: nascondere (anche solo temporaneamente) dopo averne avuto la disponibilità;
- intromettersi nel far acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da delitto: intervento volto a mettere in contatto chi ha commesso il reato presupposto con chi esegue la condotta tipica della ricettazione (primi tre alinea).

**C. Elemento soggettivo**

Nella fattispecie in analisi è richiesto, oltre al dolo generico, anche il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza ed alla volontà del fatto tipico vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto (intendendosi con ciò qualunque vantaggio, non necessariamente di natura economica, potendosi configurare anche come morale, psicologico, estetico, ecc. e può riguardare una persona diversa dal soggetto ricettatore).

**D. Momento consumativo**

Il reato si consuma nel momento in cui si realizza l'acquisto, la ricezione o l'occultamento oppure nel momento dell'intromissione (rileva anche il mero "tentativo").

**E. Considerazioni applicative**

Il reato in esame si realizza qualora la Società consapevolmente acquisti/acquisisca denaro o altri beni provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni volte a consentire ad altri la ricettazione (es. ponendo in contatto il "ladro" con l'acquirente), traendone beneficio (es. minori costi, maggiori ricavi, *retention* di un cliente, etc.) o procurando ad altri un profitto.

Non è necessario che il delitto da cui è stato tratto il denaro / bene sia giudizialmente accertato, ben potendo la provenienza delittuosa degli oggetti acquistati / ricevuti essere desunta dalla natura, dalla varietà e dalla tipicità delle cose commerciate. Parimenti, la ricettazione sussiste anche quando le cose ricevute non provengono immediatamente, bensì in via mediata, da delitto.

Possibili occasioni:

- compravendita di opere d'arte o beni di consumo (computer, arredi, etc.);
- compravendita o locazione di immobili;
- investimenti di denaro proveniente da furto o vendita di beni rubati;
- accoglimento di depositi in denaro provenienti da furto o dalla vendita di beni rubati;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti bancari;
- servizi di prestito su pegno;
- acquisizione in pegno di cosa di provenienza furtiva.

## **11.2 RICICLAGGIO**

- Art. 648-bis c.p.

**A. Fattispecie**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (presupposto), sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**B. Elemento oggettivo**

Il delitto di riciclaggio ha natura plurioffensiva. Tra i vari beni giuridici tutelati sembrano prevalere l'amministrazione della giustizia e l'ordine economico generale, mentre – nonostante la collocazione della norma nel capo dei delitti che offendono interessi patrimoniali – rimane in secondo piano il patrimonio.

Le condotte sanzionate sono tre:

- sostituzione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo: vi rientrano tutte le attività dirette ad incidere sul compendio criminoso, separando ogni possibile collegamento con il reato (scambio di denaro/beni/utilità proveniente da fatto criminoso con denaro/beni/utilità "puliti");
- trasferimento degli stessi: è una specificazione della prima condotta e consiste nello spostamento dei valori di provenienza illecita da un soggetto ad un altro, in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro specifica destinazione;
- compimento di altre operazioni, in modo tale da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita: consiste in qualunque azione capace di ostacolare l'accertamento della provenienza illecita del denaro/beni/utilità derivanti dalla commissione di delitti.

La fattispecie ora (a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 231/2007) non è più circoscritta ai soli casi connotati della transnazionalità nei termini di cui all'art. 3 della L. 146/2006, ma rileva sia che le attività si siano svolte nel territorio nazionale, di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Si ha il reato di riciclaggio anche quando l'autore del delitto da cui il denaro, beni o altre utilità provengono non sia imputabile o non sia punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**C. Elemento soggettivo**

Perché vi sia reato, è richiesto il solo dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sostituire o trasferire il denaro, beni o altre utilità della cui provenienza illecita (da delitto non colposo) si sia consapevoli, ovvero di ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa.

**D. Momento consumativo**

Il delitto di riciclaggio rientra nella c.d. categoria dei reati a consumazione anticipata: per la sua realizzazione non è necessario che si verifichi/protragga l'evento lesivo, ma è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato, ovvero consentire la riutilizzazione dei denaro/beni/utilità di provenienza illecita.

**E. Considerazioni applicative**

Il reato in esame si realizza qualora la Società, consapevolmente, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni (es. occultamento di taluno dei nominativi coinvolti nelle operazioni) in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.



Possibili occasioni:

- costituzione o partecipazione ad un'associazione finalizzata ad attività di riciclaggio;
- investimenti con il patrimonio libero;
- vendita o locazione di immobili di proprietà della Società;
- intenzionale manomissione delle transazioni (che vanno poi ad alimentare l'Archivio Unico Informatico) finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro;
- movimentazioni economiche relative ad ogni genere di rapporti bancari.

### **11.3 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA**

- Art. 648-ter c.p.

#### **A. Fattispecie**

La norma incrimina la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato (presupposto) e dei casi previsti dagli articoli 648 – *Ricettazione* e 648-bis – *Riciclaggio*, impiega in attività economiche o finanziarie lecite (es. attività imprenditoriali o commerciali) denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Nell'ambito dell'operatività della Banca la sussidiarietà di tale norma rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio non lascia molto spazio ad ipotesi concrete della fattispecie in esame; sembra, infatti, difficile immaginare un impiego in attività economiche e finanziarie che non sia in primis riciclaggio (ossia una modalità con cui il denaro sporco viene riciclato), già punito dall'art. 648 bis.

In tal senso, non si ritiene utile di procedere ad un'ulteriore approfondimento della fattispecie.

## **12. REATI IN MATERIA DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA**

### **12.1 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

- Art. 25 novies del Decreto - **“Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria”**

L'art. 4 della Legge n. 116/2009 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale” introduce l'art. 25-novies del D.lgs. n. 231/2001 estendendo il novero dei reati presupposto alla fattispecie di cui all'art. 377-bis del Codice Penale “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” e sanzionando l'ente che dovesse riconoscersi responsabile con la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

- art. 377 – bis Codice Penale - ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria***

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria*

*dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

Nell'ambito dei reati contro l'amministrazione della giustizia, la fattispecie criminosa, introdotta dalla Legge n. 63/2001 (Legge sul giusto processo), si presenta come residuale nel senso che è applicabile ove il fatto non costituisca più grave reato: in assenza dei presupposti per l'applicazione di altre norme incriminatrici a tutela del corretto svolgimento del corso della giustizia, la sua ratio è evitare che chi sia chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'autorità giudiziaria utilizzabili in un procedimento penale possa subire condizionamenti o pressioni da terzi che abbiano in qualche misura interesse nel procedimento, diretto essendo imputati o indiretto per vincoli di parentela, amicizia, affari, e perciò voglia interferire e impedire la ricerca della verità processuale.

É un reato:

- comune perché chiunque può commetterlo,
- a dolo specifico perché la condotta di violenza o minaccia o di dazione/promessa di denaro o altra utilità deve essere sorretta dall'intenzione di condizionare il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria;
- di pericolo in quanto si consuma nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia o la dazione/promessa di denaro o altra utilità, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto passivo poi effettivamente non renda le dichiarazioni o le renda mendaci.

### **13. REATI IN MATERIA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**

#### **13.1 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

L'art. 2, paragrafo 29, della Legge n. 94/2009 introduce come reati presupposto per l'applicazione del D.lgs. n. 231/2001 i delitti in materia di criminalità organizzata:

“Dopo l'articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «**Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata).** – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma [contemplato nel comma precedente], ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3»”.

Il nuovo articolo 24 ter presenta quindi due diverse famiglie di reati presupposto, con trattamento sanzionatorio differenziato.

Al primo comma sono previste ipotesi di maggiore gravità (sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote):

- Associazione per delinquere dirette a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) o acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 comma 3 bis D.lgs 286/1998<sup>32</sup>;
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art 630 c.p.);
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. (quindi tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva);
- Delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 309/90).

Al secondo comma sono previste ipotesi sanzionate con pena inferiore rispetto ai casi precedenti (da trecento a ottocento quote):

- Associazione a delinquere di cui all'art. 416, ad esclusione del sesto comma contemplato sopra;
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine di cui all'art. 407 comma 2, lettera a), n. 5 del codice di procedura penale (per un refuso il testo del disegno di legge fa in realtà riferimento al primo comma).

Per tutti i reati si applicherà inoltre una delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del d.lgs. n. 231/2001 per una durata non inferiore ad un anno.

Di seguito si passano in rassegna le diverse fattispecie contemplate da ciascuno dei due commi del nuovo art. 24-ter del D.lgs. n. 231/

- Art. 416 Codice Penale – Associazione per delinquere

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e*

---

<sup>32</sup> si veda anche la Legge 1 ottobre 2012, n. 172

I reati previsti dal D lgs. 231/01

*alienazione di schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

L'associazione per delinquere è un delitto contro l'ordine pubblico.

L'elemento fondante dell'associazione è l'esistenza di un'organizzazione finalizzata a commettere delitti con questi requisiti:

- l'accordo tra i partecipanti (almeno tre) deve essere stabile: il vincolo associativo è destinato a perdurare nel tempo anche dopo la commissione dei singoli reati scopo che attuano il programma dell'associazione. La stabilità del vincolo associativo dà al delitto in esame la tipica natura del reato permanente;
- deve esistere un programma di delinquenza volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti.

Parte della dottrina e della giurisprudenza richiedono altresì l'esistenza di un terzo requisito: l'associazione deve essere dotata di una "organizzazione" adeguata rispetto al fine da raggiungere. Il punto è però controverso: secondo taluno in dottrina è indispensabile una struttura ben delineata e "gerarchicamente" organizzata; in giurisprudenza, si è sostenuto che sia sufficiente una struttura "rudimentale".

L'associazione a delinquere si distingue dal concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 110 del Codice Penale:

- la differenza fondamentale è che per l'esistenza del reato associativo è richiesto un numero minimo di almeno tre persone per dar vita all'associazione, mentre nel reato di cui all'art. 110 c.p. i concorrenti possono essere solamente due;
- nel concorso l'accordo è occasionale e accidentale, cioè limitato alla realizzazione di uno o più reati, e si esaurisce con la consumazione di questi, mentre nel reato associativo l'accordo criminoso rimane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso.

La prova del reato associativo non può quindi desumersi dalla circostanza che tre o più persone abbiano commesso, insieme, una serie di fatti criminosi, ma deve essere provata l'esistenza dell'accordo nei termini descritti.

L'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere è individuato nella forma del dolo generico consistente nella semplice rappresentazione e volontà di realizzare il fatto descritto nella norma incriminatrice. La responsabilità del singolo associato può pertanto sussistere anche nel caso in cui egli non abbia partecipato a tutti i reati compiuti per l'attuazione del disegno criminoso, essendo sufficiente la consapevolezza del soggetto stesso di essere associato per l'attuazione del programma criminoso (cosiddetta *affectio societatis scelerum*). Alcune pronunce giurisprudenziali si spingono ad affermare che è punibile come concorrente nel reato associativo colui che, estraneo alla struttura organica dell'associazione, si sia limitato ad occasionali partecipazioni in singoli reati-scopo, tuttavia il punto è dibattuto e i confini sono ad oggi non definiti con precisione.

Il bene protetto è individuato – come sopra già detto – nella tutela dell'ordine pubblico, che risulta minacciato dalla sola esistenza dell'associazione per delinquere: gli associati, infatti, vengono puniti per il solo fatto di appartenere all'associazione, indipendentemente dalla commissione o meno dei delitti contemplati dal programma di delinquenza. È un reato comune e quindi può essere compiuto da ogni persona senza che rilevi il possesso di particolari qualifiche soggettive.

Il terzo comma della norma in esame equipara ai promotori i capi, intesi come i soggetti che dirigono l'associazione o ne detengono il potere prevedendo una pena maggiore per detti soggetti. Sul punto è bene precisare che è promotore colui il quale prende l'iniziativa per la costituzione dell'associazione, palesando all'esterno l'intenzione di voler dar vita alla stessa; è costitutore colui che crea l'associazione mediante il reclutamento del personale ed il reperimento dei mezzi; è organizzatore colui il quale fornisce una struttura operativa al sodalizio criminoso, agendo con autonomo potere decisionale.

Il reato si consuma nel momento in cui nasce l'associazione perché è in questo stesso momento che sorge il pericolo per l'ordine pubblico: trattandosi di reato di pericolo, per la consumazione è indifferente la realizzazione dei reati programmati.

Il codice penale prevede due circostanze aggravanti speciali:

- c.d. brigantaggio quando cioè "gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie" (art. 416 co. 4 c.p.) per la quale è prevista l'applicazione della pena della reclusione da cinque a quindici anni in luogo di quella prevista per l'ipotesi base;
- numero degli associati pari a dieci o superiore (art. 416 co. 5 c.p.) con aumento di pena "...fino a un terzo".

Con riferimento ai reati commessi dall'associazione, non esistono limitazioni alle fattispecie delittuose, nel senso qualunque reato può rientrare nel programma associativo.

L'art. 416 si limita solo a prevedere pene più severe per gli associati quando i reati dell'associazione sono riconducibili alle fattispecie elencate dal 6° comma, novellato proprio dalla Legge n. 94/2009 in esame:

- art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.), cfr. per la descrizione della fattispecie il par. 5.6.1, in quanto fattispecie già ad altro titolo di interesse del D.lgs. n. 231/2001;
- art. 601 c.p. (Tratta di persone), cfr. per la descrizione della fattispecie il par. 5.6.1, in quanto fattispecie già ad altro titolo di interesse del D.lgs. n. 231/2001;
- art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi), cfr. per la descrizione della fattispecie il par. 5.6.1, in quanto fattispecie già ad altro titolo di interesse del D.lgs. n. 231/2001;
- art. 12, comma 3-bis (richiamato nel sesto comma dell'art. 416 c.p. proprio dalla Legge n. 94/2009 in esame) del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (diverse ipotesi aggravate del reato contemplato al 1° comma dell'articolo: chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello stato di uno straniero, ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito ...).

- Art. 416-bis Codice Penale - Associazione di tipo mafioso

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà*

*che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Tra i delitti contro l'ordine pubblico, l'associazione di tipo mafioso si distingue dalla comune associazione per delinquere appena descritta.

La distinzione appare già dall'analisi delle rispettive rubriche, la prima delle quali (art. 416-bis) è priva, a differenza della seconda (art. 416), dell'inciso "per delinquere": l'associazione mafiosa non è necessariamente diretta alla commissione di delitti, pur potendo questi ovviamente rappresentare lo strumento attraverso il quale gli associati perseguono i loro scopi.

Il connotato dell'associazione mafiosa rispetto all'associazione a delinquere si ritrova allora nelle modalità con le quali l'associazione mafiosa opera per il raggiungimento dei propri fini, cioè nell'agire basandosi sulla forza dell'intimidazione derivante dallo stesso vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e omertà, nei confronti sia degli estranei sia dei membri, che ne derivano.

Ciò si concretizza nello sfruttare o utilizzare una situazione di superiorità, di privilegio, di vantaggio rispetto ad altri, per realizzare o per cercare di realizzare uno scopo.

Secondo l'art. 416 bis c.p. la forza di intimidazione deve derivare dal vincolo associativo, nel senso che l'associazione deve essere capace di estendere intorno a sé "uno status" di intimidazione diffusa, tale da mantenersi vivo anche a prescindere da singoli atti intimidatori concreti, posti in essere da questo o quell'associato. L'art.416 bis richiede che la forza di intimidazione generi una "condizione di assoggettamento e di omertà".

Non si richiede che tale condizione riguardi un territorio particolarmente esteso, né tutti i settori di attività all'interno del territorio interessato; ciò significa che può essere di tipo mafioso anche l'associazione che manifesti la sua esistenza e la sua forza soltanto in un certo settore.

Per quanto riguarda il richiamo al concetto di omertà, è dubbio il reale contributo alla definizione di associazione di tipo mafioso, per le evidenti difficoltà di attribuire un determinato significato giuridico ad un concetto di natura sociologica.

Le finalità tipizzate dalla norma sono alternative e configurano una norma a più fattispecie: è sufficiente la sussistenza di una sola di esse perché il reato si integri ed il concorso non determini una pluralità di reati.

Accanto ad un programma criminoso identico a quello previsto dall'art.416 ("...per commettere delitti"), e ad una finalità delittuosa specifica (impedire od ostacolare il libero esercizio del voto), l'art. 416 bis prevede scopi di per sé privi di un necessario rilievo penale ("procurare voti a sé e ad altri in occasione di consultazioni elettorali", "acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessione, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o altri").

In riferimento alle finalità di per sé prive di specifico rilievo penale, è possibile distinguere il fine più generale di "acquisire la gestione o il controllo di attività economiche", da quello più specifico di "acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici". In entrambi i casi non è necessario che si conseguano profitti.

A rigore infatti, non è richiesto il fine di lucro: si colpisce l'associazione che intende acquisire spazi di potere ed attività che potranno aumentare la sua zona di influenza e portarle "un certo consenso sociale".

La norma prevede che la gestione del controllo delle attività economiche possa assumere anche una forma "indiretta": ci si riferisce sia alla prassi della "interposizione di persone" (cioè all'uso di servirsi di prestanome), sia a quella di ricorrere a schemi di tipo societario.

Per quanto riguarda le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e servizi pubblici, la loro elencazione è solo 'formalmente tassativa' dal momento che ogni altro atto pubblico o privato non compreso tra quelli indicati, potrà essere preso in considerazione in virtù della terza finalità (realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti per se o altri).

La finalità di realizzare profitti e vantaggi ingiusti rappresenta una formula di chiusura, usata per riempire eventuali lacune lasciate dall'elencazione delle altre finalità.

#### - Art. 416-ter Codice Penale - Scambio elettorale politico-mafioso

*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.*

La norma è stata scritta per far fronte:

- in parte ad un'emergenza sociale per sanzionare le condotte mafiose volte a condizionare le consultazioni elettorali;
- in parte nel tentativo di superare i problemi legati alla configurabilità del concorso esterno nel reato associativo.

La condotta tipica prevede l'erogazione di denaro da parte del soggetto candidato, la contestuale promessa del beneficiario dell'erogazione del denaro di procacciare voti in suo favore e infine l'ulteriore previsione che l'azione di quest'ultimo avvenga nell'ambito di un'associazione mafiosa che utilizzi i metodi previsti dall'art 416 bis.

La pena prevista per il candidato che eroga denaro nel modo sopra esposto è la stessa prevista per il partecipe all'associazione mafiosa.

La necessità che a fronte della promessa di voti ci possa essere solo ed esclusivamente l'erogazione di denaro e non altra utilità restringe e limita l'efficacia della norma a ipotesi specifiche, lasciando al di fuori del suo ambito di applicazione ipotesi in cui risultato analogo è conseguito con strumenti diversi dalla dazione di denaro.

Le modalità che caratterizzano l'intimidazione mafiosa, inoltre, risultano poco conciliabili con il carattere "sinallagmatico" dell'accordo avente ad oggetto l'erogazione di denaro in cambio della promessa di voti: l'obiettivo di condizionare la libera espressione del voto, in questo caso, viene perseguito, non attraverso violenza o minaccia, ma offrendo una somma di denaro a titolo di corrispettivo dell'impegno ad esercitare in un certo modo la facoltà di scelta elettorale.

Lo scopo più evidente della norma è quindi descrivere e tipizzare una particolare ipotesi di compartecipazione "eventuale" nel reato associativo, incentrandola sull'erogazione di denaro in favore di un'associazione mafiosa subordinata alla correlativa promessa di voti da parte dell'associazione.

La fattispecie di cui all'articolo 416 ter c.p. non deve essere confusa con quelle previste dalle leggi elettorali per sanzionare penalmente le condotte di minaccia o promessa o di somministrazione di denaro o altra utilità al fine di influenzare il libero convincimento dell'elettore.

Innanzitutto diverso è il bene giuridico tutelato, infatti, il primo è ricompreso nei reati contro l'ordine pubblico così da tutelare solo strumentalmente l'interesse elettorale, protetto, invece, in via immediata dalle norme sulla legge elettorale; altra e più pregnante distinzione deve essere ravvisata in merito al fatto che l'art 416 ter prevede come elemento necessario e indefettibile il ricorso all'intimidazione e alla prevaricazione mafiosa.

- Art. 630 Codice Penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605 (Sequestro di persona). Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è*



*sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Condotta tipica del reato consiste nel privare taluno della libertà personale per un fine estorsivo.

Il reato si differenzia dalla diversa figura delittuosa del generico sequestro di persona perché la fattispecie in parola ha come elemento soggettivo il dolo specifico del voler "conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione".

La fattispecie ha natura plurioffensiva, tutelando sia, ed in maniera preponderante, la libertà personale dell'individuo, sia il patrimonio (ed infatti è inserito tra i delitti che offendono il patrimonio mediante violenza).

A fronte di un fenomeno che si andava sempre più diffondendo il legislatore italiano ha previsto come deterrente il sequestro dei beni su disposizione del magistrato. Il sequestro era nella prima forma di legge obbligatorio e automatico, successivamente, a fronte di numerose obiezioni sollevate, lo stesso magistrato può disporre il dissequestro e autorizzare il pagamento del riscatto ai rapitori.

La fattispecie prevista dall'art. 630 c.p. è un tipico reato permanente. Il momento consumativo del reato può essere individuato quando la privazione della libertà personale abbia assunto un grado minimo di apprezzabilità, anche se secondo interpretazione diffusa per la consumazione sarebbe sufficiente la privazione della libertà personale della vittima anche per un solo istante.

- Altre ipotesi previste dall'art 2 paragrafo 29 legge 15 luglio 2009

*Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*

Questa parte del disposto del nuovo art. 24-ter del D.lgs. n. 231/2001 si presenta come norma di chiusura, tesa ad abbracciare e ricondurre all'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 tutti i delitti che:

- pur non riconducibili all'associazione mafiosa, sono comunque commessi nel contesto tipico dell'associazione mafiosa (forza intimidatrice e condizione di assoggettamento e omertà che ne derivano),
- sono commessi per agevolare l'attività di un'associazione mafiosa.

Sotto quest'ultimo profilo, il legislatore sembra richiamare la controversa questione del concorso esterno in associazione mafiosa che si verifica quando una persona, senza essere stabilmente inserita nella struttura di un'organizzazione mafiosa, svolge un'attività che si traduce in un contributo agli obiettivi della stessa.

Il concorso esterno è stato oggetto di varie pronunce giurisprudenziali, da quando ne era stata esclusa la configurabilità. Un primo orientamento avallato dalle Sezioni Unite della Cassazione prevedeva che il concorso esterno nel delitto associativo riguardasse "quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano, sia pure mediante un solo intervento, un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche

limitatamente ad un determinato settore, onde poter conseguire i propri scopi" (Cassazione Sezioni Unite Penali, 5 ottobre 1994).

Secondo le Sezioni Unite era pertanto necessario non solo che il "concorrente esterno" avesse tenuto una condotta chiaramente espressiva della sua disponibilità a partecipare all'associazione, ma anche che avesse agito con la coscienza e la volontà di fornire un contributo decisivo per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione stessa. Se mancavano queste condizioni le attività di semplice supporto, agevolazione, fiancheggiamento, compartecipazioni nei singoli reati non determinanti per il mantenimento in vita dell'associazione non possono ritenersi un concorso esterno all'associazione, ma devono essere diversamente qualificate dal punto di vista penale.

Le stesse Sezioni Unite sono però tornate sul punto superando quanto precedentemente affermato e concentrando l'attenzione sulla effettiva rilevanza causale del contributo concreto dell'agente per la realizzazione anche parziale del programma criminoso (Cassazione Sezioni Unite Penali, 12 luglio 2005).

Apparentemente il disposto normativo lascia intendere che la responsabilità dell'ente venga in essere comunque, quale che sia la natura e la portata del contributo derivante dal delitto commesso.

Seguendo questa logica, la previsione della corresponsabilizzazione dell'ente per le ipotesi in parola comporterebbe un'estensione esponenziale di applicabilità del D.lgs. n. 231/2001 in quanto la responsabilità si allargherebbe ad un numero indefinito di reati con non poche problematiche in merito alla lesione del principio di legalità.

La dottrina e soprattutto la pratica giurisprudenziale potranno delineare con maggior precisione i contorni del problema e chiarire se l'art. 24-ter deve leggersi ipotesi di concorso dell'estraneo come definito dalle Sezioni Unite o, piuttosto, una sorta di clausola generale della responsabilità amministrativa degli enti secondo cui qualunque reato commesso da soggetto con rapporto qualificato con l'ente ne chiama in causa la responsabilità se tra le finalità che hanno animato l'autore c'era anche la volontà di agevolare l'associazione mafiosa.

Si segnala a tal proposito che le Sezioni Unite della Cassazione hanno ultimamente incentrato l'attenzione sul profilo probatorio, per quanto riguarda tanto l'accertamento del nesso causale, che l'individuazione dell'elemento soggettivo richiedendo rigore nella configurazione della fattispecie.

- Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

5. La pena é aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione é costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti é richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope si connota per l'esistenza di un'unione con il carattere della stabilità e della permanenza, munita di un minimo di organizzazione anche rudimentale, ma adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare. Per la configurabilità non è richiesta quindi la presenza di una complessa ed articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture elementari e semplici purchè idonee al perseguimento del fine comune.

Il delitto è un reato:

- comune: non è richiesto che l'autore rivesta particolari qualifiche soggettive;
- di pericolo: è punito il semplice fatto dell'esistenza dell'associazione, indipendentemente dalla commissione di uno dei reati obiettivo;
- permanente: al pari di tutti i reati associativi, la consumazione si protrae finché l'associazione criminale resta in vita.

In merito al bene giuridico protetto bisogna osservare che il delitto ha natura plurioffensiva in quanto è in grado di ledere sia la salute delle persone che gli interessi generali dello Stato.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico che consiste nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone al fine di commettere delitti.

Il vincolo associativo può anche concretizzarsi tra soggetti che si pongono in posizioni contrattuali contrapposte (fornitore e compratore che si occupano della distribuzione capillare sul territorio).

Dal comma terzo al comma quinto la norma prevede circostanze aggravanti speciali, mentre il settimo comma prevede la circostanza attenuante in forza della quale le pene previste dai commi I e VI sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

É configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'art. 416 bis c.p., e l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

- **Delitti contro la criminalità organizzata** di cui al secondo comma dell'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001

Art. 416 c.p. – Associazione a delinquere (escluso 6° comma)

Cfr. supra par. 0

Art. 407 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari.

... omissis ...

*5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;*

L'art. 407 c.p.p. prevede un'elencazione di condotte rilevanti:

- 'fabbricare': prendere parte al processo produttivo pur senza giungere al prodotto finito;
- 'introdurre': far entrare entro i confini dello Stato;
- 'acquistare': conseguire la proprietà delle materie esplosive anche disgiunta dal possesso;
- 'detenere': disporre a qualsiasi titolo.

La definizione di 'arma' si rinviene nel secondo comma dell'art. 585 c.p. per cui 'agli effetti penali si intendono per armi quelle da sparo e tutte le altre la cui naturale destinazione è l'offesa alle persone e tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Una più specifica definizione di armi da guerra e armi comuni da sparo è contenuta rispettivamente agli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 che si sono sovrapposti agli articoli 33 e 44 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. Per arma clandestina si intende poi l'arma che, pur avendo, le caratteristiche delle armi comuni (quindi né da guerra, né tipo guerra), non risulta tra quelle catalogate o classificate in Italia, oppure è priva dei requisiti previsti dall'art. 11 della Legge 110/75 (il numero di matricola, il nome o il marchio del fabbricante ed i punzoni di un banco di prova riconosciuto).

Sono, infine, sostanze esplosive tutte quelle che a seguito di uno stimolo esterno danno luogo ad una reazione chimica molto rapida che provoca la formazione di gas i quali, dilatandosi, determinano la rottura dell'involucro in cui sono contenuti e la formazione di una notevole forza d'urto demolitrice ovvero il lancio ad alta velocità di corpi pesanti.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dal dolo generico di rappresentarsi e voler realizzare le condotte descritte nella norma; è reato comune perché non richiede una specifica qualifica soggettiva.

- Ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 24 ter

L'ultimo comma dell'art 24 ter prevede l'ipotesi in cui l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo di commettere uno dei delitti di cui sopra.

Si tratta in buona sostanza di una sorta di circostanza aggravante cui consegue l'applicazione della sanzione accessoria dell'interdizione definitiva dall'attività.

La stabile utilizzazione sembra identificarsi in una situazione in cui l'ente o una sua unità organizzativa sono in maniera sistematica dediti alla commissione dei delitti previsti dall'art. 24-ter, quasi che il delitto diventi la loro "mission" a discapito di quella istituzionale per cui sono stati costituiti.

#### **14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI CON SOGGIORNO IRREGOLARE**

– Art. 25 duodecies del Decreto - **“Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**

Il D.lgs. n. 109/2012, pubblicato nella G.U. del 25 luglio 2012, n. 172 e in vigore dal 9 agosto 2012, ha recepito la Direttiva Europea 2009/52/CE che reca norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, modificando, al contempo, il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero” (d.lgs. n. 286/1998). L’art. 2 del menzionato decreto ha disposto l’introduzione dell’art. 25-duodecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità amministrativa agli enti che abbiano tratto vantaggio ricorrendo all’impiego di cittadini di paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno.

L’articolo 25-duodecies stabilisce che “in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro”.

Il nuovo reato, presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, è descritto dal combinato disposto dell’art. 22 commi 12 e 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998, e punisce il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto il rinnovo nei termini di legge o il cui permesso sia stato revocato o annullato, a condizione che ricorra, alternativamente, una delle seguenti circostanze:

- i lavoratori occupati irregolarmente siano in numero superiore a tre;
- i lavoratori occupati irregolarmente siano minori in età non lavorativa;

i lavoratori occupati irregolarmente siano esposti alle situazioni di grave pericolo, previste dall’art. 603-bis comma 3 del codice penale ed individuate sulla base delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro applicate.

## 15. SANZIONI

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) <sup>6</sup>	da	400							
	a	1000							✓
Aggiotaggio <sup>7</sup>	da	400							
	a	1000							✓
Concussione	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 1, 320, 321, 322-bis C.P.)	da	200							
	a	600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, co. 2, 320, 321, 322-bis C.P.)	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Corruzione impropria/istigazione alla corruzione (artt. 318, 320, 321, 322, co. 1 e 3, 322-bis C.P.)	da	100							✓
	a	200							
Corruzione propria/istigazione alla corruzione (artt. 319, 320, 321, 322, co. 2 e 4, 322-bis C.P. + 319 aggravato ex 319-bis e 320, 321, 322-bis C.P.)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	600							

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Corruzione tra privati <sup>7</sup>	da	200							✓
	a	400							
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600, 601 e 602 C.P.)	da	400							✓
	a	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-bis, co. 1, 600-ter, co. 1 e 2 e 600-quinques C.P.)	da	300							✓
	a	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Delitti contro la personalità individuale (artt. 600-	da	200							✓



Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente
bis, co. 2, 600-ter, co. 3 e 4 e 600-quater C.P.)	a	700						
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513, 515, 516, 517, 517ter e 517quater)	da	100						
	A	500						
Delitti contro l'industria e il commercio (art. 513bis e 514)	da	100						
	A	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione<10 anni)	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A	700	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Delitto-Reclusione >=10 anni)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	A	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, co. 6, 416-bis, 416-ter e 630 C.P.)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	A	1000							
Delitti di criminalità organizzata (artt. 416, ad esclusione del co. 6, C.P., e 407, co. 2, lett. a), num. 5), C.P.P.)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	A	1000							
Delitti informatici: accesso abusivo ad un sistema (art. 615-ter C.P.)	da	100	✓	✓				✓	
	A	500							

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente
Delitti informatici: intercettazione o interruzione di comunicazioni (art. 615-quater C.P.) o installazione di apparecchiature atte a (art. 615-quinquies C.P.)	da	100						
	A	300		✓			✓	
Delitti informatici: danneggiamento di informazioni, dati e programmi (artt. 635-bis e 635-ter C.P.) o di sistemi (artt 635-quater e 635-quinquies C.P.)	da	100						
	A	500	✓	✓			✓	

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente
Delitti informatici: detenzione / diffusione abusiva di codici d'accesso (art. 615-quater C.P.) o di apparecchiature / programmi diretti a danneggiare / interrompere sistemi (art. 615-quinquies C.P.)	da	100						
	A	300		✓			✓	
Delitti informatici e trattamento illecito di dati: falsità in documenti informatici (art. 491-bis C.P.) e frode	da	100			✓	✓	✓	

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
informatica del certificatore di firma elettronica (640-quinquies C.P.)	a	400							
Delitti in materia di violazione del diritto di autore	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
False comunicazioni sociali (contravvenzione) <sup>7</sup>	da	200							✓
	a	300							
False comunicazioni sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto) <sup>7</sup>	da	300							✓
	a	660							
False comunicazioni	da	400							✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
sociali, anche in danno di soci e/o creditori (Delitto-Società quotate) <sup>7</sup>	a	800							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 453 C.P.)	da	300							
	a	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 454, 460 e 461 C.P.)	da	100							
	a	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 455 C.P. per fattispecie ex 453 o 454)	da	100							
	a	533	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 457 e 464, co. 2 C.P.)	da	100							
	a	200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Falsità in monete, in carte di pubblico	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 464, co. 1 C.P.)	a	300							
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 459 C.P. per fattispecie ex 453, 455 e 457)	da	100							
	a	533	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori bollati e in strumenti o segni di riconoscimento (art.	da	100							
	a	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
<b>473 e 474 C.P.)</b>								
<b>Falso in prospetto<sup>7</sup></b>	da	400						✓
	a	660						
<b>Formazione fittizia del capitale<sup>7</sup></b>	da	200						✓
	a	360						
<b>Frode informatica<sup>8</sup></b>	da	100			✓	✓	✓	✓
	a	500						
<b>Illecita influenza sull'assemblea<sup>7</sup></b>	da	300						✓
	a	660						
<b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante<sup>7</sup></b>	da	200						✓
	a	360						
<b>Illegale ripartizione</b>	da	200						✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
degli utili e delle riserve (Contravvenzione) <sup>7</sup>	a	260						
Impedito controllo <sup>7</sup>	da	200						✓
	a	360						
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	da	100						
	a	200						
Indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato <sup>8</sup>	da	100			✓	✓	✓	✓
	a	500						
Indebita restituzione dei conferimenti <sup>7</sup>	da	200						✓
	a	360						
Indebita ripartizione	da	300						✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
dei beni sociali da parte dei liquidatori <sup>7</sup>	a	660							
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	da	100							
	a	500							
Induzione indebita a dare o promettere utilità	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	800							
Malversazione ai danni dello Stato <sup>8</sup>	da	100			✓	✓	✓	✓	✓
	a	500							
Omessa comunicazione del conflitto di interessi <sup>7</sup>	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	a	1000							
Omicidio colposo o	da	100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
lesioni o gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	a	1000							
Operazioni in pregiudizio dei creditori <sup>7</sup>	da a	300 660							✓
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza <sup>7</sup>	da a	400 800							✓
Pratiche di	da	300	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>					Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis C.P.)	a	700							
Reati transnazionali (Associazione a delinquere; associazione a delinquere di stampo mafioso; associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati)	da	400	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>	
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
esteri; associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope: artt. 416 e 416-bis C.P., 291-quater DPR 43/1973, art. 74 DPR 309/1990	a	1000							
Reati transnazionali (traffico di migranti): immigrazione clandestina: art. 12, co. 3, 3bis, 3ter e 5 D.Lgs. 286/1998	da a	200 1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Reati transnazionali (intralcio alla giustizia): induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; favoreggiamento personale: art. 377bis e 378 C.P.	da	100						
	a	500						✓
Reati Ambientali	da	150	✓					
	a	250						
Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	da	200	✓	✓	✓	✓	✓	
	a	1000						

Reato	Sanzione Pecuniaria <sup>i</sup>		Sanzione Interdittiva <sup>2</sup>				Publicazione Sentenza <sup>3</sup>	Confisca <sup>4</sup>	
	Min Max	Quote	Interdizione dall'esercizio dell'attività <sup>5</sup>	Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni	Divieto di contrattare con la PA	Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o loro revoca	Divieto di pubblicizzare beni o servizi	su giornali indicati dal giudice a spese dell'ente	del Prezzo, Profitto del reato o di somme equivalenti
Truffa aggravata ai danni dello Stato <sup>8</sup>	da	100							
	a	500			✓	✓	✓	✓	✓
Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche <sup>8</sup>	da	100							
	A	500			✓	✓	✓	✓	✓

✓-> sanzione contemplata per tale reato



<sup>i</sup> Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, in ragione di un numero di quote compreso fra 100 e 1000 e di un importo pro quota compreso fra 250 e 1500 Euro circa, in modo da consentire l'efficacia della sanzione. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Decreto, la sanzione è ridotta della metà, la quota è pari a 100 Euro circa e l'importo irrogato non può comunque essere superiore a 100 mila Euro circa se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione è ridotta da un terzo alla metà (o dalla metà a due terzi in caso di concorso di entrambe le condizioni) se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In ogni caso la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 10 mila Euro circa.

<sup>2</sup> Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'art. 12, comma 1 del Decreto.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche congiuntamente.

Le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

<sup>3</sup> La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

<sup>4</sup> Nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Quando non è possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità equivalente al prezzo o al profitto.

<sup>5</sup> L'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la revoca o la sospensione delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività. Tale sanzione può essere applicata solo quando l'irrogazione delle altre risulti inadeguata.

Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, ovvero se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati 231.

---

<sup>6</sup> Se, in seguito alla commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto".

<sup>7</sup> Se, in seguito alla commissione dei reati societari (di cui all'art. 25-ter, comma 1 del Decreto), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

<sup>8</sup> Se, in seguito alla commissione dei delitti previsti all'art. 24, comma 1 del Decreto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.